



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA



MINISTERO
DELL'INTERNO

MINISTERO
DELLA
CULTURA



COMUNE DI
FIRENZE

DIREZIONE
GENERALE

DISCIPLINARE DI GARA

GARA EUROPEA MEDIANTE PROCEDURA RISTRETTA PER L'AFFIDAMENTO CONGIUNTO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI, PER LA RIQUALIFICAZIONE DELLO STADIO ARTEMIO FRANCHI DI P.L. NERVI – FIRENZE (FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU - MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO/SUBINVESTIMENTO 2.2. "PIANI URBANI INTEGRATI" – PNRR - PIANO NAZIONALE PER GLI INVESTIMENTI COMPLEMENTARI AL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA) CIG 9565646CC9 – CUP H15F21000630001, H15F22000110001.

PREMESSE

Il presente Disciplinare, allegato al bando di gara e di cui costituisce parte integrante e sostanziale, contiene le norme integrative del bando inerenti alle modalità di espletamento della procedura di gara avente oggetto l'affidamento congiunto della progettazione esecutiva (incluso il coordinamento della sicurezza per la progettazione esecutiva) e dell'esecuzione dei lavori per la riqualificazione dello Stadio Artemio Franchi di P.L. Nervi di Firenze.

Con determina a contrarre n. DD/2022/10216 del 22/12/2022, il Comune di Firenze ha deliberato, ai sensi dell'art. 1 co. 1 lett. b) del d.l. 18 aprile 2019, n. 32, convertito con modificazioni dalla L. 14 giugno 2019, n. 55, come modificato dal d.l. 31 maggio 2021 n. 77, convertito dalla L. 108/2021, di procedere all'**affidamento congiunto della progettazione esecutiva (incluso il coordinamento della sicurezza per la progettazione esecutiva) e dell'esecuzione dei lavori per la riqualificazione dello Stadio Artemio Franchi di P.L. Nervi di Firenze.**

L'affidamento dell'appalto integrato avverrà mediante **procedura ristretta** di rilievo comunitario, con applicazione del **criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo**, ai sensi degli artt. 61 e 95, comma 2, del d.lgs. n. 50/2016 (c.d. Codice dei contratti pubblici, in seguito solo: Codice), nonché dell'art. 2, comma 2 del decreto legge 29 luglio 2020, n. 76 (convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120)

Luogo di svolgimento delle prestazioni: Firenze [codice NUTS ITI14]

CIG (Codice Identificativo Gara) n. 9565646CC9

CUP (Codice Unico Progetto) n. H15F21000630001, H15F22000110001

CPV prevalente

45212224-2 Lavori di costruzione di stadi

CPV secondari

45454000-4 Lavori di ristrutturazione

45454100-5 Lavori di restauro

71221000-3 Servizi di progettazione di edifici

71220000-6 Servizi di progettazione architettonica

71300000-1 Servizi di Ingegneria

CUI: L01307110484202200083 (LAVORI)- S013071104842021100126 (PROGETTAZIONE)

Il responsabile del procedimento (da ora, RUP), ai sensi dell'art. 31 del Codice, è individuato nella persona dell'Ing. Giacomo Parenti, Direttore Generale del Comune di Firenze , Piazza della Signoria 1 – 50122

Firenze, tel. +39 055/2768243 - 8063, e-mail direttore.generale@comune.fi.it, pec direttore.generale@pec.comune.fi.it.

1. PIATTAFORMA TELEMATICA

1.1. LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE

Ai sensi dell'articolo 58 del Codice, la presente procedura è interamente svolta tramite il sistema informatico per le procedure telematiche di acquisto (di seguito Piattaforma) denominato "Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana", in sigla START, accessibile all'indirizzo: <https://start.toscana.it>, in corso di adeguamento alle prescrizioni dell'articolo 44 del Codice e del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/2021.

Tramite il sito si accede alla procedura nonché alla documentazione di gara.

La disciplina per lo svolgimento con modalità telematica della procedura di gara è contenuta nel presente disciplinare, nel D.P.G.R. 24 dicembre 2009, n. 79/R, "Regolamento per l'attuazione delle procedure telematiche per l'affidamento di forniture, servizi e lavori, di cui al Capo VI della legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro)" e nelle "Norme tecniche di funzionamento del Sistema Telematico di Acquisto di Regione Toscana" approvate con decreto dirigenziale n. 3631/2015 e consultabili all'indirizzo internet: <https://start.toscana.it/> nella sezione Progetto.

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, nel predetto documento, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nel documento "Norme tecniche di funzionamento del Sistema Telematico di Acquisto di Regione Toscana", consultabili all'indirizzo internet: <https://start.toscana.it/>, nella sezione Progetto.

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle domande, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle stesse per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso, ovvero, se del caso, può disporre di proseguire la gara in altra modalità, dandone tempestiva comunicazione sul proprio sito istituzionale alla pagina <https://affidamenti.comune.fi.it/gare-contratti> dove sono accessibili i documenti di gara nonché attraverso ogni altro strumento ritenuto idoneo.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accettare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

La Piattaforma garantisce l'integrità dei dati, la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione.

La Piattaforma è realizzata con modalità e soluzioni tecniche che impediscono di operare variazioni sui documenti definitivi, sulle registrazioni di sistema e sulle altre rappresentazioni informatiche e telematiche

degli atti e delle operazioni compiute nell'ambito delle procedure, sulla base della tecnologia esistente e disponibile.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'utilizzo e il funzionamento della Piattaforma avvengono in conformità a quanto riportato nel documento *“Norme tecniche di funzionamento del Sistema Telematico di Acquisto di Regione Toscana”*, consultabili all'indirizzo internet: <https://start.toscana.it/>, che costituisce parte integrante del presente disciplinare.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La Piattaforma è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

1.2 DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spese e responsabilità, della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento *“Norme tecniche di funzionamento del Sistema Telematico di Acquisto di Regione Toscana”*, consultabili all'indirizzo internet: <https://start.toscana.it/>, che disciplina il funzionamento e l'utilizzo della Piattaforma.

In ogni caso è indispensabile:

- disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;
- disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS; **N.B.: ad oggi è possibile l'accesso tradizionale sulla piattaforma START mediante username e password.**
- avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6 ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
 - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
 - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
 - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
 - il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 910/14;
 - il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

1.3 IDENTIFICAZIONE (per l'accesso alla piattaforma)

Per poter presentare la domanda e l'offerta è necessario accedere alla Piattaforma START.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione online dell'operatore economico.

L'identificazione avviene o mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS; come indicato al precedente paragrafo, alla lettera b, **ad oggi è possibile anche l'accesso tradizionale sulla piattaforma START mediante username e password**. Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti l'identificazione e l'accesso alla Piattaforma devono essere effettuate contattando il call center del gestore del Sistema Telematico al numero 0810084010, oppure inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica start.oe@accenture.com.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1 DOCUMENTAZIONE DI GARA

La documentazione di gara comprende:

a) Documentazione approvata con determinazione dirigenziale n. DD/2022/10469 del 30/12/2022, salvo il DGUE :

- **Bando di gara;**
- **Disciplinare di gara;**
- **Modulistica per la presentazione della domanda di partecipazione**, costituita da:

1. Modulo per Domanda di partecipazione dell'Impresa di costruzioni;
2. Modulo per Domanda di partecipazione del progettista associato (utilizzabile, per alcune dichiarazioni, anche dal progettista indicato)
3. DGUE (allegato alle Linee Guida per la compilazione del DGUE emanate dal Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, prot n. 3 del 18/07/2016);
4. Modulo A.1 per Dichiarazioni integrative al DGUE del concorrente;
5. Modulo A.2. per Dichiarazioni integrative al DGUE dell'Impresa consorziata esecutrice/ Impresa ausiliaria/Impresa cooptata/ Progettista esterno indicato;
6. Modulo R per Referenze professionali (dichiarazione dei servizi attinenti all'architettura ed all'ingegneria di cui all'art. 3 lett. vvvv) del Codice) ;
7. Modulo per autodichiarazione dei titolari effettivi;
8. Modulo per dichiarazione assenza conflitto di interesse.

b) **illustrazione dell'idea progettuale in n. 53 schede in formato .pdf**

c) Intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata negli appalti pubblici, approvata con Deliberazione della Giunta n. 2019/G/00347 del 16/07/2019 e sottoscritta in data 10/10/2019 dal Comune di Firenze, insieme con altri Comuni della Città Metropolitana di Firenze, e la Prefettura di Firenze;

d) Informativa dettagliata sul trattamento dati personali, ai sensi degli artt. 13-14 del Regolamento Europeo n. 2016/679;

e) Codice di comportamento dipendenti Comune di Firenze, reperibile al seguente link <https://www.comune.fi.it/system/files/2021-02/Codice-comportamento-dipendenti-Comune-Firenze2021.pdf>.

f) Prospetto di calcolo dei corrispettivi di progettazione a base di gara.

La documentazione di gara consistente negli elaborati sopra indicati, ad eccezione degli elaborati progettuali, è disponibile sulla piattaforma di intermediazione telematica (e-procurement) del Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana (in sigla «START»), il cui accesso è consentito all'indirizzo internet: <https://start.toscana.it>.

Bando e disciplinare di gara sono pubblicati, altresì, sul profilo del committente del Comune di Firenze all'indirizzo internet <https://affidamenti.comune.fi.it/>.

2.2. CHIARIMENTI

Le eventuali richieste di chiarimenti relative alla presente procedura dovranno essere formulate attraverso l'apposita funzione “Richiesta chiarimenti”, nella pagina di dettaglio della presente gara sul sistema telematico Start, **entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 26/01/2023**. Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti formulati successivamente al termine indicato. Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana.

Le risposte a tutte le richieste di chiarimenti, formulate in tempo utile da parte degli operatori economici, verranno rese **entro il 30/01/2023**, mediante pubblicazione in forma anonima nella sezione “Comunicazioni dell'Amministrazione” posta all'interno della pagina di dettaglio della gara su START.

Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della Piattaforma o il sito istituzionale.

Non verrà fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

2.3. COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni di cui alla presente procedura sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici.

L'Amministrazione invia le comunicazioni di cui agli artt. 76 e 83 co. 9 del Codice, nonché le richieste di chiarimenti e le eventuali richieste di cui all'art. 97 del Codice all'indirizzo di posta elettronica certificata presente nell'Indice nazionale dei domicili digitali (INI-PEC) : pertanto i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, detto indirizzo PEC o, solo per gli operatori esteri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni. Si precisa che, in attuazione del Decreto 12 agosto 2021, n. 148 (Regolamento recante modalità di digitalizzazione delle procedure dei contratti pubblici), è stata realizzata una integrazione del Sistema START con gli indirizzi presenti nell'Indice nazionale INI – PEC.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tale forma di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate all'indirizzo pec ammopereelavoripubblici@pec.comune.fi.it; diversamente l'Amministrazione declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) e di cui all'art. 46, lett. f) del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata al candidato si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

Nel caso in cui il concorrente abbia fatto domanda di concordato preventivo, e pertanto, ai sensi dell'art. 110 del Codice, partecipi in avvalimento con altri, la comunicazione recapitata al candidato si intende validamente resa all'ausiliario.

Tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici nell'ambito della procedura di gara diverse dalle comunicazioni di cui al paragrafo 1, avvengono tramite la Piattaforma e si danno per eseguite con la pubblicazione delle stesse nell'area "Comunicazioni" relativa alla gara riservata al concorrente e accessibile previa identificazione da parte dello stesso sul sistema START. È onere esclusivo dell'operatore economico prenderne visione.

Anche eventuali comunicazioni aventi carattere generale, da parte dell'Amministrazione, inerenti la documentazione di gara vengono pubblicate sul sistema START nella sezione "Comunicazioni dell'Amministrazione" posta all'interno della pagina di "dettaglio della gara".

L'operatore economico è pertanto tenuto a verificare e tenere sotto controllo in maniera continuativa e sollecita l'Area "Comunicazioni" e tutte le sezioni informative presenti su START, le caselle di Posta Elettronica Certificata e le e-mail da questo indicate.

Attenzione: Il sistema telematico di acquisti online della Regione Toscana utilizza la casella denominata noreply@start.toscana.it per inviare tutti i messaggi di posta elettronica. I concorrenti sono tenuti a controllare che le mail inviate dal sistema non vengano respinte né trattate come spam dal proprio sistema di posta elettronica e, in ogni caso, a verificare costantemente sul sistema la presenza di comunicazioni.

3. OGGETTO DELL'APPALTO INTEGRATO, FINANZIAMENTO PNRR E RELATIVI OBBLIGHI

3.1. OGGETTO DELL'APPALTO INTEGRATO

Ai sensi dell'art. 1 co. 1 lett. b) del d.l. 18 aprile 2019, n. 32, convertito con modificazioni dalla L. 14 giugno 2019, n. 55, come modificato dal d.l. 31 maggio 2021 n. 77, convertito dalla L. 108/2021, l'oggetto dell'appalto consiste nella progettazione esecutiva (incluso il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione esecutiva) e nell'esecuzione di tutti i lavori e forniture necessari per la riqualificazione dello Stadio Artemio Franchi di P.L. Nervi di Firenze;

L'affidamento avverrà sulla base del progetto definitivo verificato e validato, mediante acquisizione di offerta avente ad oggetto la realizzazione del progetto esecutivo, l'esecuzione dei lavori e il prezzo.

L'intervento consentirà di rendere l'impianto sportivo, dichiarato di interesse storico-artistico con Decreto MIBACT n. 15 del 20 maggio 2020, una struttura moderna e funzionale, adeguata agli standard internazionali e fruibile per eventi calcistici da 40.000 spettatori pur nel rispetto delle «modalità e forme di conservazione» che la Direzione Generale del MIBACT (oggi MiC) ha definito con nota 15 gennaio 2021.

Si prevede la totale rimozione di tutte le superfetazioni realizzate dagli anni 50 e l'inserimento di nuove funzioni integrate nelle forme iconiche della struttura delle tribune progettate negli anni '30 da P.L. Nervi.

La copertura è l'elemento di maggiore connotazione del progetto: un piano orizzontale di modesto impatto sullo skyline della città, che sfila sopra gli spalti esistenti senza toccarli appoggiandosi su un sistema di pilastri esterni all'anello dello stadio e su due colonne per lato, inserite nello spazio tra le nuove tribune e quelle esistenti senza con queste interferire.

Le nuove tribune sorrette da un sistema di setti sono inserite davanti alle gradinate delle curve Fiesole e Ferrovia completamente staccate dalla struttura originale, per avvicinare gli spettatori al campo fornendone una nuova ottimale visuale e creando una quinta per nuovi spazi multifunzionali.



La tribuna Maratona viene rivista ed integrata al disegno generale del nuovo stadio attraverso un sistema di nuovi skybox. La tribuna d'Onore e la sua pensilina aggettante, in conformità alle prescrizioni di vincolo, vengono preservati senza alterarne le caratteristiche morfologiche, tipologiche ed architettoniche esistenti.

Nuove funzioni vengono inserite al piano terra e lungo la parte esterna delle gradinate ed in particolare al di sotto del tratto più interno, in modo da lasciare la completa fruibilità e visibilità della struttura originaria, quale spazio funzionale alla circolazione degli spettatori.

L'illustrazione dell'idea progettuale è contenuta nelle schede formato.pdf messe a disposizione con il presente disciplinare e reperibili, oltre che sulla piattaforma S.T.A.R.T., al seguente link:
https://comunefirenze-my.sharepoint.com/:f/g/personal/n57707_comune_fi_it/Eud9xwLQUFJBuLuqhX2wAUwBkxqcgD1RBaiJduFKFB9knA?e=nxBXkb

Sono compresi nell'appalto:

a) la redazione del **progetto esecutivo**, nel rispetto dell'art. 23, comma 8, del Codice, degli artt. da 33 a 43 del d.p.r. n. 207/2010 e di tutte le leggi e norme di settore, integrato di tutti gli elementi e documenti previsti per un progetto esecutivo.

Il progetto esecutivo sarà redatto e consegnato alla stazione appaltante, verificato ai sensi dell'art. 26 del Codice ed approvato prima della consegna dei lavori.

Nel servizio richiesto deve intendersi inclusa la redazione di qualsiasi elaborato indispensabile al rilascio di pareri, autorizzazioni, permessi, nulla osta o atti di assenso comunque denominati a cura degli enti competenti e, in ogni caso, tutto quanto necessario per rendere il progetto approvabile ed appaltabile per garantire il conseguimento, a lavori ultimati, delle certificazioni, attestazioni o atti altrimenti detti, previsti dalla normativa applicabile al caso di specie.

L'affidatario è tenuto a recepire le osservazioni e le prescrizioni formulate in sede conferenza dei servizi e/o di verifica.

L'affidatario deve, altresì, provvedere a tutti gli adempimenti di cui al d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni;

L'affidamento della progettazione esecutiva dell'intero intervento a base di gara ammonta a €2.905.956,48, al netto di cassa previdenziale ed IVA.

b) il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, nel rispetto delle previsioni contenute negli artt. 91 e 92 swl D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni .

c) l'esecuzione di tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per consegnare il lavoro completamente ultimato, e corredata di tutte le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo di cui alla precedente lettera a).

L'affidamento dei lavori relativi all'intervento in oggetto ammonta a € 167.435.203,97 al netto di IVA, così suddiviso:

- Un corpo principale a base di gara per un importo soggetto a ribasso pari a €140.390.289,31 oltre a € 15.598.921,03 per oneri della sicurezza;
- Un secondo corpo opzionale ai sensi del punto 5 del presente Disciplinare per un importo pari a €10.301.394,26 oltre a €1.144.599,36 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso che ricomprende

lavori ricadenti in categoria OG9 (impianto fotovoltaico) e ulteriori opere ricadenti in categoria OG1, tra cui la riprofilatura della tribuna Maratona, e in categoria OG11.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, in sede di progettazione, devono essere prodotti, tra l'altro, i seguenti elaborati:

relazione generale;

relazioni specialistiche;

elaborati grafici comprensivi anche di quelli delle strutture, degli impianti e di ripristino e miglioramento ambientale;

calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti;

aggiornamento del piano di monitoraggio e di manutenzione dell'opera e delle sue parti;

aggiornamento del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e quadro di incidenza della manodopera;

computo metrico estimativo e quadro economico;

aggiornamento del cronoprogramma;

elenco dei prezzi unitari e eventuali analisi;

documentazione richiesta ai fini del rispetto del principio di DNSH di cui all'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852.

3.2 FINANZIAMENTO PNRR E RELATIVI OBBLIGHI

L'appalto è inserito nel Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2022-2024, annualità 2022, ed è finanziato con le risorse assegnate dall'Unione europea all'iniziativa Next Generation EU e, in particolare, con i fondi del Ministero dell'Interno a valere sulle risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - PNRR (Missione 5, Componente 2, Investimento 2.2: Piani Urbani Integrati) e con i fondi del Ministero della Cultura a valere sul Piano Nazionale per gli Investimenti Complementari al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNC al PNRR).

L'intervento è inserito nell'ambito della **Missione 5 Componente 2, Investimento 2.2 "Piani urbani integrati" del PNRR** destinata ad un miglioramento delle periferie delle Città Metropolitane creando nuovi servizi per i cittadini e riqualificando le infrastrutture della logistica, trasformando così i territori più vulnerabili in smart city e realtà sostenibili. L'investimento deve fornire un sostegno per: I) favorire una migliore inclusione sociale riducendo l'emarginazione e le situazioni di degrado sociale; II) promuovere la rigenerazione urbana attraverso il recupero, la ristrutturazione e la rifunzionalizzazione ecosostenibile delle strutture edilizie e delle aree pubbliche, l'efficientamento energetico e idrico degli edifici e la riduzione del consumo di suolo anche attraverso operazioni di demolizione e ricostruzione finalizzate alla riduzione dell'impermeabilizzazione del suolo già consumato con modifica di sagome e impianti urbanistici; III) sostenere progetti legati alle smart cities, con particolare riferimento ai trasporti ed al consumo energetico

I target e le milestone collegate al sopracitato finanziamento PNRR - PUI da perseguire attengono alla riqualificazione dello Stadio Artemio Franchi di P.L. Nervi di Firenze entro e non oltre il 30.6.2026.

L'Amministrazione comunale dovrà inoltre aggiudicare il lavori entro il 30 luglio 2023 e pagare almeno il 30% dei SAL entro il 30 settembre 2024.

Con riferimento alla linea di finanziamento PNC – PNRR, come da scheda di progetto allegata al decreto di finanziamento del MEF del 15/7/21 i lavori ed il relativo collaudo dell'intervento dovranno concludersi entro e non oltre il 31/12/2026.

Nel presente appalto trovano applicazione gli obblighi e le specifiche condizionalità del PNRR nonché tutti i requisiti connessi alla misura a cui è associato il progetto. Tra gli altri:

- a) l'obbligo di conseguimento dei target e milestone e degli obiettivi finanziari, mediante previsione di un monitoraggio *in itinere* del corretto avanzamento dell'attuazione per la precoce individuazione di scostamenti e la messa in campo di azioni correttive;
- b) il principio del “non arrecare un danno significativo” (cd. “Do No Significant Harm” - DNSH) secondo il quale nessuna misura finanziata deve arrecare danno agli obiettivi ambientali, in coerenza con l'art. 17 del Regolamento (UE) 2020/852. Tale principio è teso a provare che gli investimenti e le riforme previste non ostacolino la mitigazione dei cambiamenti climatici;
- c) il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (cd. tagging), teso al conseguimento e al perseguimento degli obiettivi climatici e della transizione digitale;
- d) l'obbligo di assenza del c.d. doppio finanziamento, volto ad evitare che ci sia una duplicazione del finanziamento degli stessi costi da parte del dispositivo e di altri programmi dell'Unione europea nonché con risorse ordinarie da Bilancio statale ai sensi dell'art. 9 del Regolamento (UE) 2021/241 ed in coerenza con la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – Servizio centrale per il PNRR n. 33 del 31.12.2021;
- e) gli obblighi in materia di comunicazione ed informazione attraverso l'esplicito riferimento al finanziamento da parte della Unione europea e all'iniziativa “Next Generation EU”;
- f) il superamento dei divari territoriali;
- g) il rispetto e promozione della parità di genere (c.d. gender equality);
- h) la protezione e valorizzazione dei giovani teso a garantire l'attuazione di progetti e riforme a beneficio diretto ed indiretto per le future generazioni;

In particolare, i documenti progettuali devono riportare specifiche indicazioni intese al rispetto del principio del DNSH affinché sia possibile inserire, anche negli stati di avanzamento dei lavori, una descrizione dettagliata sull'adempimento delle condizioni imposte dal rispetto dello stesso. A tale riguardo, si precisa che l'investimento **“5.2Piani Urbani integrati”** su cui ricade l'intervento oggetto del presente appalto è stato ricondotto al “Regime 2 - della **“Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente”**, paragrafo I “Mappatura di correlazione fra Investimenti – Riforme e Schede tecniche”; schede tecniche nn. 1, 2, 5, 9, 12 e 19).

Ai fine della dimostrazione del rispetto degli obblighi di cui al succitato principio è quindi necessario, tra l'altro, prevedere ed ottenere le certificazioni richieste dalle schede tecniche correlate al presente intervento, come specificate nelle diverse fasi di progettazione: l'affidatario dell'appalto acquisisce tali certificazioni da soggetti abilitati individuati direttamente dallo stesso.

Relativamente al rispetto del principio del DNSH, **si precisa che le attività oggetto della presente procedura non rientrano nelle categorie di seguito elencate:**

- attività connesse ai combustibili fossili, compreso l'uso a valle;

- attività nell’ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell’UE (ETS) che conseguono proiezioni delle emissioni di gas a effetto serra che non sono inferiori ai pertinenti parametri di riferimento;
- attività connesse alle discariche di rifiuti, inceneritori e agli impianti di trattamento meccanico biologico;
- attività in cui lo smaltimento a lungo termine dei rifiuti può causare danni all’ambiente.

Trovano applicazione le misure per la **promozione dell’occupazione giovanile e femminile di cui all’art. 47, comma 4, del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77**, convertito, con modificazioni, dall’art. 1 della legge 29 luglio 2021, n. 108.

Tuttavia, con specifico riferimento all’obbligo assunzionale in merito all’occupazione femminile, conformemente a quanto previsto al paragrafo 6 delle “Linee Guida per favorire le pari opportunità di genere e generazionali, nonché l’inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC”, adottate con decreto del 7 dicembre 2021 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le Pari Opportunità e pubblicate nella G.U. n. 309 del 30 dicembre 2021, con le quali sono state definite le modalità ed i criteri applicativi delle sopra citate disposizioni di cui all’art 47 d.l. 77/2021, si ritiene di poter fissare la percentuale del 15%, anziché del 30%, in considerazione del tasso attuale di occupazione femminile nel settore ATECO 2 Digit di riferimento (costruzioni) pari al 9,7% e del fatto che il target è costituito da una percentuale di assunzioni femminili superiore di 5 punti al di sopra del citato tasso di occupazione.

Dal mancato rispetto dell’obbligo di cui ai punti precedenti deriva l’applicazione delle penali di cui all’articolo 47, c. 6, d.l. 77/2021 sopra richiamato.

Trovano, altresì, applicazione, con riferimento al presente appalto, le disposizioni di cui all’art. 50, comma 4, del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77 convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, sia per quanto attinente al premio di accelerazione, che alle penali per ritardato adempimento.

Al fine di implementare le misure di controllo dei dati previsti dalla normativa antiriciclaggio, in sede di gara i concorrenti sono tenuti a fornire i dati necessari per **l’identificazione del “titolare effettivo”** onde consentire al Comune di Firenze di adottare misure per la verifica dell’identità della persona fisica per conto della quale è realizzata l’operazione o l’attività (Modulo 7). Nel caso di un’entità giuridica, il concorrente deve individuare la persona fisica (o le persone fisiche) che, possedendo o controllando la suddetta entità, risulta l’effettivo beneficiario dell’operazione o dell’attività. Ciò implica, per le persone giuridiche, i trust, le società, le fondazioni ed istituti giuridici analoghi, l’adozione di misure ragionevoli per comprendere l’assetto proprietario e di controllo. Quanto ai criteri per la determinazione della titolarità effettiva si fa espresso rinvio al d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231, come modificato dal d.lgs. 4 ottobre 2019, n. 125.

Come precisato dalle *“Linee Guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione delle Misure PNRR di competenza delle Amministrazioni centrali e dei Soggetti attuatori”* allegate alla Circolare del Ministero dell’economia e delle finanze dell’11.8.2022, n. 30 nel caso in cui si faccia ricorso al subappalto la comunicazione dei dati relativi al titolare effettivo e le relative attività di verifica devono riguardare anche il soggetto terzo (subappaltatore) cui l’appaltatore affida, in tutto o in parte, l’esecuzione

delle prestazioni ad esso appaltate. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese (RTI), tali controlli vanno eseguiti su tutti gli operatori economici che fanno parte del raggruppamento.

I concorrenti devono rilasciare la dichiarazione di **assenza del conflitto di interessi** (Modello 8). Nel caso in cui il “titolare effettivo” come sopra individuato non coincida con alcuno dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del Codice, la dichiarazione di assenza del conflitto di interessi deve essere resa anche dal titolare effettivo. La dichiarazione è funzionale e necessaria alla stipulazione del contratto in caso di eventuale aggiudicazione: pertanto, la mancata produzione della stessa in sede di presentazione della domanda non assurge a motivo di esclusione dalla gara.

Il presente appalto è, altresì, conforme alle specifiche tecniche e alle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi (CAM) di cui al D.M. 11 gennaio 2017 (G.U.R.I. 28 gennaio 2017, n. 23) emanato dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, laddove applicabili. Gli interventi proposti devono rispettare, in fase di progettazione, di realizzazione e di gestione, gli adempimenti richiesti dal succitato decreto ai fini del rispetto dei “Criteri ambientali minimi di sostenibilità energetica ed ambientale (CAM)” attualmente in vigore.

Gli elaborati progettuali devono essere sviluppati utilizzando la **tecnologia Building Information Modeling (BIM)**, in modo da consentire l’utilizzazione di modelli in 3D digitali e il rilevamento delle interferenze, per seguire e supportare i progetti in tutto il loro ciclo di vita (dalla progettazione e documentazione, alla costruzione e al supporto in cantiere, alla manutenzione).

4. IMPORTO DELL’APPALTO INTEGRATO, ID E CATEGORIE DI PROGETTAZIONE, CLASSI E CATEGORIE DI LAVORI

L’importo dell’appalto a base di gara (lavori e progettazione esecutiva) ammonta ad **€ 158.895.166,82** al netto di Iva, oneri previdenziali e assistenziali, così suddiviso:

a) **€ 155.989.210,35** per lavori di cui:

- **€ 140.390.289,31** per lavori a corpo **soggetti a ribasso**;
- **€ 15.598.921,03** per costi aggiuntivi per la sicurezza **non soggetti a ribasso**;

b) **€2.905.956,48** per spese di progettazione esecutiva e di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione: **soggetto a ribasso**.

L’importo totale soggetto a ribasso (lavori e progettazione) ammonta ad **€ 143.296.245,79**.

Tutti gli importi sopra indicati sono al netto di IVA e, con riferimento alle prestazioni di carattere professionale, di oneri previdenziali

Tabella 1.

LETT.	DESCRIZIONE	IMPORTI (NETTO IVA E CAP)			
		VALORE STIMATO art. 35 comma 4 D.lgs. 50/2016	INTERO INTERVENTO	CORPO D’OPERA PRINCIPALE (base di gara)	CORPO D’OPERA OPZIONALE
A	Importo esecuzione lavori a base d’asta, soggetto a ribasso	€ 150.691.683,57	€ 150.691.683,57	€ 140.390.289,31	€ 10.301.394,26

B	Costi per l'attuazione del piano di sicurezza, non soggetti a ribasso	€ 16.743.520,40	€ 16.743.520,40	€ 15.598.921,03	€ 1.144.599,36
C	Corrispettivo per progettazione esecutiva, soggetto a ribasso	€ 2.905.956,48	€ 2.905.956,48	€ 2.905.956,48	€ 0,00
D	CNPAIA	€ 116.238,26	-	-	-
T1	(A+C) Importo soggetto a ribasso	-	€ 153.597.640,05	€ 143.296.245,79	€ 10.301.394,26
T2	(B) Importo non soggetto a ribasso	-	€ 16.743.520,40	€ 15.598.921,03	€ 1.144.599,36
TOT		€ 170.457.398,71	€ 170.341.160,45	€ 158.895.166,82	€ 11.445.993,62

CATEGORIE E CLASSIFICHE DEI LAVORI: categoria prevalente OG1 – classifica VIII (illimitata, il cui importo, ai sensi dell'art. 61, comma 5, del Regolamento, è convenzionalmente fissato in € 20.658.000,00).

Tabella 2- Lavorazioni di cui si compone l'intervento.

Lavorazione	Categoria e classifica	Qualificazione obbligatoria (si/no)	Importo totale lavori (€) (opere + oneri della sicurezza)	Indicazioni speciali ai fini della gara			
				Prevalente / scorporabile / SIOS	Subappaltabile	% massima di subappaltabilità	Avvalimento consentito (si/no)
Edifici Civili e Industriali	OG1 class. VIII	SI	79.220.755,50	prevalente	SI	Subappaltabile al 50%.	SI
Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela	OG2 class. VIII o VII con increm.	SI	16.641.320,49	scorp.le	SI	Subappaltabile al 50%.	NO
Impianti per la produzione di energia	OG9 Class. IV-bis o IV con increm.	SI	2.793.369,60	scorp.le	SI	Subappaltabile al 100%.	SI
Impianti tecnologici	OG11 class. VIII	SI	34.959.947,44	scorp.le	SI	Subappaltabile al 50%.	NO
Componenti strutturali in acciaio	OS18A class. VIII	SI	18.873.724,47	scorp.le	SI	Subappaltabile al 50%.	NO
Opere	OS21	SI	6.767.978,14	scorp.le	SI	Subappaltabile al 50%.	SI



strutturali speciali	class. VI					50%.	
Demolizione di opere	OS23 class. VI	NO	8.178.108,33	scorp.le	SI	Subappaltabile al 100%.	SI
TOTALE			167.435.203,97				

Tabella 2bis- Lavorazioni di cui si compone il corpo d'opera principale.

Lavorazione	Categoria e classifica	Qualificazione obbligatoria (si/no)	Importo totale lavori (€) (opere + oneri della sicurezza)	% su importo totale dei lavori	Indicazioni speciali ai fini della gara			
					Prevalente / scorporabile / SIOS	Subappaltabile	% massima di subappaltabilità	Avvalimento consentito (si/no)
Edifici Civili e Industriali	OG1 class. VIII	SI	73.220.091,48	46,94	prevalente	SI	Subappaltabile al 50%.	SI
Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela	OG2 class. VIII o VII con increm.	SI	16.641.320,49	10,67	scorp.le	SI	Subappaltabile al 50%.	NO
Impianti tecnologici	OG11 class. VIII	SI	32.307.987,44	20,71	scorp.le	SI	Subappaltabile al 50%.	NO
Componenti strutturali in acciaio	OS18A class. VIII	SI	18.873.724,47	12,10	scorp.le	SI	Subappaltabile al 50%.	NO
Opere strutturali speciali	OS21 class. VI	SI	6.767.978,14	4,34	scorp.le	SI	Subappaltabile al 50%.	SI
Demolizione di opere	OS23 class. VI	NO	8.178.108,33	5,24	scorp.le	SI	Subappaltabile al 100%.	SI
TOTALE			155.989.210,35	100				

Gli importi sopra indicati sono comprensivi dei costi relativi all'attuazione dei piani di sicurezza non riducibili.

È consentito l'avvalimento ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 89 del Codice eccetto che per le seguenti categorie:

- OG2 ai sensi dell'art. 146 comma 3 del Codice;
- OG11 e OS18-A ai sensi dell'art. 89 comma 11 del Codice, in quanto SIOS di importo superiore al 10% dell'importo complessivo a base di gara

Ai sensi dell'art. 105, comma 1, del Codice, non può essere affidata a terzi la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente, subappaltabile, pertanto, solo nei limiti del 50% della categoria stessa.



Le lavorazioni di cui alle categorie a qualificazione obbligatoria OG1, OG2, OG11, OS18-A, OS21 (scorporabili in quanto di importo superiore ad € 150.000,00), NON possono essere eseguite direttamente dall'affidatario in possesso della qualificazione per la sola categoria prevalente, se privo delle relative adeguate qualificazioni.

In carente di specifica qualificazione, **il concorrente dovrà, quindi, o costituire RTI con operatore/i qualificato/i, o ricorrere all'avvalimento, eccetto che nei casi in cui esso sia vietato, oppure al subappalto qualificante ad imprese in possesso delle relative qualificazioni fermo restando la percentuale massima di subappaltabilità definita nella tabella di cui sopra (la dichiarazione di subappalto qualificante deve essere resa in sede di gara a pena di esclusione).**

In ogni caso, l'esecutore (impresa singola o mandante o subappaltatrice) deve essere in possesso della relativa adeguata qualificazione.

Le lavorazioni di cui alle categorie a qualificazione NON obbligatoria OS23, (scorporabili in quanto di importo di importo superiore ad € 150.000,00) possono essere eseguite direttamente dall'affidatario anche se privo delle relative adeguate qualificazioni. In caso di subappalto, la relativa dichiarazione deve essere resa in sede di gara al solo fine della successiva autorizzazione (**subappalto facoltativo**, non qualificante).

ID E CATEGORIE DI PROGETTAZIONE:

Tabella 3 - Categorie e ID di progettazione.

CATEGORIA D'OPERE D.M. GIUSTIZIA 17.6.2016	ID OPERE D.M. GIUSTIZIA 17.6.2016	IMPORTO LAVORI IN €	IMPORTO ONORARIO IN € P.E.
EDILIZIA	E.22	66.395.238,91	1.305.157,48
STRUTTURE	S.03	30.953.699,91	451.880,23
STRUTTURE	S.05	3.144.424,99	69.835,25
STRUTTURE	S.06	29.188.523,12	446.785,32
IMPIANTI	IA.02	14.247.427,08	187.109,10
IMPIANTI	IA.04	23.505.889,96	445.189,10
IMPORTO TOTALE ONORARIO			2.905.956,48

L'importo di progettazione a base di gara è al netto di oneri previdenziali e assistenziali ed Iva.

Si specifica che i costi relativi alla sicurezza sono pari a 0 (zero), considerato che il servizio che si affida è di natura intellettuale e che non vi sono rischi da interferenze ai sensi del d.lgs. n. 81/2008.

L'importo a base di gara è stato calcolato ai sensi del decreto del Ministero della giustizia 17 giugno 2016 recante "Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016" (da ora, d.m. 17.6.2016).

La prestazione principale è quella relativa alla categoria e ID "E.22 – Edilizia: Interventi di manutenzione, restauro, risanamento conservativo, riqualificazione, su edifici e manufatti di interesse storico artistico soggetti a tutela ai sensi del D.Lgs 42/2004, oppure di particolare importanza".

Il corrispettivo dell'appalto (progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, esecuzione dei lavori) è determinato **interamente a "corpo"**: lo stesso resterà fisso ed invariabile e non subirà modifiche e/o aggiornamenti in base alle risultanze del costo effettivo dell'opera, alla suddivisione delle lavorazioni nelle diverse categorie di progettazione.

5. OPZIONI E VALORE STIMATO DELL'APPALTO

La Stazione Appaltante, qualora ne sussistano le condizioni e a suo insindacabile giudizio, si riserva la facoltà, di affidare all'aggiudicatario, previo apposito atto, ai sensi dell'art. 63, comma 5, del Codice, la seguente opzione:

- lavori complementari di realizzazione dell'impianto fotovoltaico (corrispondente all'intero importo della categoria OG9) riprofilatura della tribuna Maratona, e ulteriori opere ricomprese in categoria OG1 e OG11.

La Stazione Appaltante può esercitare l'opzione sopra indicata entro e non oltre il 31 dicembre 2024 e l'esecuzione dei lavori dovrà essere conclusa entro il 30 giugno 2026

Qualora la Stazione Appaltante eserciti l'opzione di cui al presente paragrafo, al soggetto aggiudicatario non spetta il riconoscimento di ulteriori compensi, né di qualsivoglia indennità, oltre al corrispettivo di seguito indicato e decurtato del ribasso offerto in sede di gara.

Tutti gli importi di seguito indicati sono da intendersi comprensivi di spese generali ed esclusi l'IVA e gli oneri previdenziali e assistenziali.

OPZIONE: LAVORI COMPLEMENTARI DI REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO FOTOVOLTAICO (CATEGORIA OG9), RIPROFILATURA DELLA TRIBUNA MARATONA, E ULTERIORI OPERE RICOMPRESE IN CATEGORIA OG1 E OG11

L'ammontare complessivo dei lavori opzionali è **di € 11.445.993,62.** –

Tabella 4 – Lavorazioni di cui si compone l'intervento.

Lavorazione	Categ.	Importo (€)
Edifici Civili e Industriali	OG1	6.000.664,02
Impianti per la produzione di energia	OG9	2.793.369,60
Impianti tecnologici	OG11	2.651.960,00
TOTALE OPZIONE		11.445.993,62

Come anticipato sopra, per i lavori di realizzazione dell'impianto fotovoltaico è necessaria la qualificazione nella categoria SOA OG9, classifica IV bis o IV con incremento. **Qualora l'operatore ne fosse sprovvisto, deve impegnarsi già in sede di domanda di partecipazione a subappaltare integralmente le lavorazioni ad Impresa qualificata.**

Ai fini dell'art. 35, comma 4, del Codice **il valore stimato dell'appalto**, comprensivo degli oneri previdenziali e assistenziali, è pari ad € 170.457.398,71 di cui € 155.989.210,35 per lavori a base di gara, € 11.445.993,62 per opzioni, € 2.905.956,48 per compenso professionale (incluse spese e oneri accessori) ed € 116.238,26 per cassa previdenza complementare, al netto di Iva.

6. DURATA DELL'APPALTO E REVISIONE DEI PREZZI

6.1. Durata

I lavori oggetto dell'appalto devono essere completati entro e non oltre il 30/06/2026, pena la revoca del finanziamento a valere sulle risorse del PNRR.

Con riferimento **alle lavorazioni connesse alla linea di finanziamento PNC – PNRR, come da scheda di progetto allegata al decreto di finanziamento del MEF del 15/7/21 i lavori ed il relativo collaudo dell'intervento dovranno concludersi entro e non oltre il 31/12/2026.**

L'appalto integrato decorre dalla data di sottoscrizione del contratto oppure dalla data di avvio anticipato del servizio di progettazione in caso di esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi dell'art. 32, comma 8, del Codice e dell'art. 19 del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 7 marzo 2018, n. 49.

Ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera a), del decreto semplificazioni è sempre autorizzata l'esecuzione del contratto in via d'urgenza nelle more della verifica dei requisiti di cui all'art. 80 del Codice nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura.

I termini di esecuzione dell'appalto sono così suddivisi:

- per la progettazione esecutiva, comprendente anche il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione: giorni 90 (novanta), naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del formale invito a procedere a cura del RUP;
- per l'esecuzione dei lavori: giorni 912 (novecentododici – dal 15/12/23 al 15/06/2026), naturali e consecutivi, decorrenti dal verbale di consegna dei lavori, salvo eventuale rideterminazione in sede di progettazione esecutiva, e comunque entro non oltre il 30/06/2026.

L'affidatario è tenuto a fornire eventuali chiarimenti, integrazioni e/o modifiche (in vista dell'adeguamento del progetto esecutivo alle indicazioni e prescrizioni della stazione appaltante, dei verificatori e degli enti preposti) entro giorni 10 (dieci), naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di ricezione, da parte dell'affidatario, dell'ultimo parere rilasciato dagli organi competenti o dell'ultima richiesta di adeguamento formulata dalla stazione appaltante.

I termini massimi di progettazione non includono i tempi occorrenti alla stazione appaltante per la verifica del progetto consegnato né i tempi di istruttoria per il rilascio di pareri, autorizzazioni, atti di assenso comunque denominati e quant'altro necessario e propedeutico all'approvazione del progetto stesso.

6.2 Revisione dei prezzi



Si applica la clausola di revisione dei prezzi di cui all'art. 29 del decreto legge 27 gennaio 2022, n. 4 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25.

7. SOGGETTI AMMESSI E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

7.1. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA

Sono ammessi alla gara gli operatori economici di cui all'art. 45 1° co. del Codice, tra i quali, in particolare, quelli costituiti da:

- operatori economici con idoneità individuale di cui alle lettere a) (imprenditori individuali anche artigiani e le società, anche cooperative), b) (consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi tra imprese artigiane), e c) (consorzi stabili), dell'art. 45 co. 2 del Codice;
- operatori economici con idoneità plurisoggettiva di cui alle lettere d) (raggruppamenti temporanei di concorrenti), e) (consorzi ordinari di concorrenti), f) (le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete) e g) (gruppo europeo di interesse economico), dell'art. 45 co. 2 del Codice, oppure da operatori che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell'art. 48, comma 8, del Codice;
- operatori economici stranieri, alle condizioni di cui agli artt. 45 co. 1, 49 e 83 co. 3 del Codice, nonché del presente disciplinare di gara.
- limitatamente ai servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, gli operatori economici di cui all'art. 46 del Codice.

Gli operatori economici sopra elencati possono partecipare alla presente gara purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui all'articolo 48 del Codice e, in forza dell'art. 216 co. 14 del Codice, quelle di cui all'art. 92 del DPR 207/10.

In particolare, ai sensi del combinato disposto dell'art. 59, comma 1-bis, del Codice e dell'art. 79, comma 7 e 92, comma 6 del DPR 2207/2010, possono partecipare alla presente gara:

- le imprese attestate per prestazioni di progettazione e costruzione** (possesso di attestazione SOA, regolarmente autorizzata e in corso di validità, che documenti la qualificazione per progettazione e costruzione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere) che dimostrino tramite il proprio staff di progettazione i requisiti previsti per lo svolgimento della progettazione;
- le imprese attestate per prestazioni di sola costruzione oppure le imprese attestate per prestazioni di progettazione e costruzione che non dimostrino i requisiti per lo svolgimento della progettazione tramite il proprio staff di progettazione, attraverso un progettista raggruppato o indicato in sede di domanda di partecipazione**, in grado di dimostrarli, scelto tra i soggetti di cui all'art. 46, comma 1, del Codice e all'art. 12 della legge 22 maggio 2017, n. 81 (incluso il progettista incaricato dell'integrazione fra le varie prestazioni specialistiche), e precisamente:

- progettisti associati (in raggruppamento temporaneo con l'impresa di costruzioni):

il raggruppamento temporaneo costituito ai fini del possesso dei requisiti di qualificazione richiesti per l'attività di progettazione è considerato di tipo verticale. In caso di raggruppamento temporaneo per l'attività di progettazione, il soggetto qualificato per lo svolgimento di tale prestazione (liberi professionisti in forma singola o associata, società di professionisti o società di ingegneria e relativi consorzi stabili, od operatore economico di altra natura) deve presentare la domanda di partecipazione secondo lo schema di cui all'allegato Modulo per Domanda di partecipazione del progettista associato”;

- progettisti incaricati:

qualora il concorrente indichi un progettista per lo svolgimento dei servizi tecnici (senza costituzione di raggruppamento temporaneo), il contratto è stipulato esclusivamente fra il Comune di Firenze e l'operatore economico stesso. In tale ipotesi, l'impresa concorrente è tenuta a comunicarne il nominativo (in caso di professionista singolo o associato) o la ragione sociale (in caso di associazione professionale, società, consorzio od operatore economico di altra natura) nella domanda di partecipazione, dichiarando la volontà di soddisfare i requisiti richiesti per lo svolgimento dell'attività di progettazione mediante ricorso ad un soggetto qualificato di cui all'art. 46, comma 1, del Codice o a più soggetti tra loro riuniti in raggruppamento temporaneo ai sensi della lettera e) del medesimo art. 46.

Ciascun progettista indicato, anche se soggetto esterno all'operatore economico e non qualificabile come concorrente, deve attestare il possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del Codice e dei prescritti requisiti di carattere speciale tramite presentazione del Modulo D1 per la domanda di partecipazione del progettista associato (limitatamente alle dichiarazioni in essa contenute), del DGUE e del Modello A.2.. Il progettista indicato non può ricorrere all'istituto dell'avvalimento.

Non essendo un concorrente, ma un collaboratore del concorrente, sarà consentita la sostituzione del progettista indicato con altro professionista (non incorrendosi in una ipotesi di modifica dell'offerta né di modifica soggettiva del concorrente).

I progettisti di cui all'art. 46, comma 1, del Codice devono possedere i requisiti per l'affidamento dei servizi di architettura e di ingegneria definiti dal decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 2 dicembre 2016, n. 263. Ai consorzi stabili professionali di cui all'art. 12, comma 3, lettera c), della legge 22 maggio 2017, n. 81 si applica la disciplina prevista dall'art. 48 del Codice, in quanto compatibile.

Per la partecipazione dei raggruppamenti temporanei di professionisti (RTP) si applicano le disposizioni di cui all'art. 48 del Codice, in quanto compatibili, e di cui all'art. 4 del succitato d.m. n. 263/2016. I raggruppamenti temporanei di cui all'art. 46, comma 1, lettera e), del Codice devono prevedere la presenza, quale progettista, di almeno un **professionista laureato abilitato da meno di 5 (cinque) anni all'esercizio della professione** secondo le norme dello stato membro dell'Unione europea di residenza. I requisiti del giovane professionista non concorrono alla formazione dei requisiti di partecipazione richiesti.

7.2. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti).

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le retiste non partecipanti all'aggregazione possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi **è vietato** partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale. In alternativa i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera c) del Codice possono eseguire le prestazioni con la propria struttura.

È vietato, ai consorziati designati dal consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, di indicare a loro volta, a cascata, un altro soggetto per l'esecuzione.

Qualora il consorzio designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 45 comma 2, lettera b) è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorzio; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

In conformità all'orientamento dell'ANAC (cfr. delibere nn. 1239 del 06/12/2017, 710 del 23/07/2019 e 822 del 26/09/2019) e del Consiglio di Stato (cfr. sentenza Consiglio di Stato, sez. V, n. 403 del 16/01/2019), i consorzi di cui all'art. 45, lett. b) e c) del Codice, per le categorie dei beni culturali (OG2) possono indicare quali esecutori delle opere i soli consorziati che siano in possesso in proprio della qualificazione richiesta dalla lex specialis, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 146, commi 1 e 2 del Codice.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 45, comma 2 lettera f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;

b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete - contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;

c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo può essere assunto anche da un consorzio di cui all'articolo 45, comma 1, lettera b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di retisti. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandatario della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandatario della sub-associazione è conferito dai retisti partecipanti alla gara, mediante mandato, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

Ai sensi dell'art. 24, comma 7, del Codice, gli affidatari dell'incarico di progettazione che hanno redatto il progetto posto a base della presente gara (Progetto Definitivo) non possono partecipare agli appalti di lavori pubblici nonché agli eventuali subappalti o cottimi derivanti dall'attività di progettazione svolta. Ai medesimi appalti, subappalti e cottimi non può partecipare un soggetto controllato, controllante o collegato



agli affidatari dell'incarico di progettazione. Le situazioni di controllo e di collegamento si determinano con riferimento a quanto previsto dall'art. 2359 del codice civile. Tali divieti sono estesi ai dipendenti degli affidatari dell'incarico di progettazione, ai loro collaboratori nello svolgimento dell'incarico e ai loro dipendenti nonché agli affidatari di attività di supporto alla progettazione e ai loro dipendenti. **Tali divieti non si applicano laddove i soggetti sopra indicati dimostrino che l'esperienza acquisita nell'espletamento degli incarichi di progettazione non è tale da determinare un vantaggio che possa falsare la concorrenza con gli altri operatori.**

Ai fini di quanto sopra si evidenzia che il progetto posto a base di gara è stato redatto dal seguente gruppo di progettazione: Ove Arup Partners International Limited ; ARUP ITALIA S.R.L. - MARIO CUCINELLA ARCHITECTS S.R.L. – CUPELLONI ARCHITETTURA S.R.L...

8. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE - REQUISITI GENERALI

8.1. PREMESSA

I concorrenti devono essere in possesso, **a pena di esclusione**, dei seguenti requisiti, meglio esplicitati nel prosieguo del presente paragrafo:

- A) **requisiti generali** di cui all'art. 80 del Codice;
- B) **requisiti di idoneità professionale** di cui all'art. 83 del Codice;
- C) possesso di **attestazione SOA** in corso di validità per categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere e possesso della **certificazione del sistema di qualità aziendale** (con esclusione delle classifiche I e II).
- D) possesso dei **requisiti previsti per i progettisti**.

8.2 REQUISITI GENERALI - MOTIVI DI ESCLUSIONE

Sono **esclusi** dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice. In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 80 del Codice è attestata e verificata nei confronti del consorzio e delle consorziate indicate quali esecutrici.

Costituisce **causa di esclusione** degli operatori economici dalla procedura di gara il mancato assolvimento, al momento della presentazione dell'offerta, agli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 oltre che ai sensi dell'art. 80, comma 5, lettera i), del Codice.

Sono comunque **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. n. 165/2001 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità del Comune di Firenze e il mancato rispetto dello stesso costituiscono **causa di esclusione dalla gara** ai sensi dell'art. 83-bis del d.lgs. n. 159/2011.

8.3. ALTRI MOTIVI DI ESCLUSIONE COLLEGATI AL FINANZIAMENTO PNRR

Trattandosi di procedura afferente gli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, ai sensi dell'**art. 47 del D.L. n. 77/2021**, sono esclusi dalla

procedura di gara, con segnalazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione, secondo quanto previsto dalla delibera A.n.a.c. n. 122 del 16 marzo 2022¹:

- (art. 47, comma 2) **gli operatori che occupano oltre cinquanta dipendenti e che, al momento della presentazione della domanda di partecipazione, non producono copia dell'ultimo rapporto sulla situazione del personale, redatto ai sensi dell'art. 46 del d.lgs. 11 aprile 2006, n. 198**, con attestazione della sua conformità a quello eventualmente trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità, ovvero, in caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del medesimo art. 46, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità;
- (art. 47, comma 3 e comma 6) **gli operatori economici interdetti dalla partecipazione alle procedure finanziarie con i fondi del PNRR o del PNC in quanto**, occupando un numero pari o superiore a quindici dipendenti ed inferiore a 50, **hanno omesso di produrre alla stazione appaltante di un precedente contratto d'appalto, sempre finanziato in tutto o in parte con tali fondi, la relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile** in ognuna delle professioni, ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposte;

Si precisa inoltre che **in sede di presentazione dell'offerta** gli operatori economici invitati dovranno assumere, **a pena di esclusione** l'obbligo di assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto e con riferimento alle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali²:

- una quota pari almeno al 30 per cento di occupazione giovanile;
- una quota pari almeno al 15 per cento di occupazione femminile.

9. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE E REQUISITI SPECIALI PER I LAVORI

9.1 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE PER I LAVORI

Costituisce requisito di idoneità l'iscrizione nel Registro delle Imprese, oppure nell'Albo delle Imprese artigiane per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Il concorrente non stabilito in Italia, ma in un altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'articolo 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito, attestante l'iscrizione secondo la legislazione nazionale di appartenenza in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI al D.Lgs. 50/16.

9.2 REQUISITI SPECIALI PER I LAVORI

Ai sensi degli artt. 84 (comma 1), e 216, comma 14 del Codice, 60, 61 e 92 del DPR 207/10 (di seguito: Regolamento), tuttora vigenti ai sensi dell'art. 216 co. 14 del Codice, in quanto compatibili-, nonchè

¹ Reperibile sul portale ANAC, al link <https://www.anticorruzione.it/-/delibera-numero-122-del-16-marzo-2022>.

² in conformità alle Linee guida approvate con Decreto ministeriale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento delle pari opportunità, del 7 dicembre 2021.

dell'art. 12 co. 2 D.L. 47/2014 (convertito in l. n. 80/2014), e del D. M. 248/2016, il concorrente deve essere in possesso, a pena di esclusione, di:

I) attestazione, rilasciata da Società Organismo di Attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti, ai sensi dell'art. 84 del Codice e degli articoli 61 e 92 del Regolamento, la qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere.

In particolare, ai sensi dell'art. 92 del D.P.R. n. 207/2010 (da ora, Regolamento), il concorrente, singolo o riunito, può partecipare alla gara qualora sia in possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi relativi alla categoria prevalente per l'importo totale dei lavori oppure dei requisiti relativi alla categoria prevalente e alle categorie scorporabili per i singoli importi.

Pertanto **il concorrente dovrà possedere attestazione di qualificazione**, rilasciata da Società organismo di Attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti il possesso, ai sensi dell'art. 84 del Codice e degli artt. 92 e 61 del Regolamento, della seguente qualificazione:

1. IN OGNI CASO: possesso di ATTESTAZIONE SOA NELLA CATEGORIA PREVALENTE OG1 per l'importo della stessa e quindi nella CLASSIFICA VIII – illimitata.

2. IN AGGIUNTA, per qualificarsi IN CIASCUNA DELLE CATEGORIE SCORPORABILI A QUALIFICAZIONE OBBLIGATORIA (OG2, OG11, OS18-A, OS21) potrà alternativamente :

- possedere **attestazione SOA** nella categoria scorporabile, con la classifica richiesta dal presente disciplinare;

OVVERO (se non possiede **attestazione SOA** nella categoria scorporabile a qualificazione obbligatoria, o non la possiede nella classifica adeguata):

- costituire R.T.I. con operatore/i qualificato/i;
- dichiarare il subappalto necessario (qualificante) della categoria nei limiti concessi e di cui alla tabella n. 2 bis;
- ricorrere all'avvalimento, ove possibile.

Si precisa che:

- **I concorrenti potranno beneficiare dell'incremento della classifica di qualificazione nei limiti ed alle condizioni indicate all'art. 61, comma 2, del DPR 207/10.** Nel caso di imprese raggruppate o consorziate, il beneficio dell'incremento della classifica di qualificazione si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziata, a condizione che la stessa risulti qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara.

Precisazione con riferimento alla validità dell'attestazione SOA

Nell'ipotesi in cui, anteriormente alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte, sia scaduto il quinquennio di validità della attestazione SOA, ovvero il triennio per la verifica intermedia, l'impresa potrà partecipare alla gara purché sia stata attivata nei termini di legge (cfr. rispettivamente artt. 76, comma 5 e 77, comma 1 del D.P.R. 207/2010³), la procedura per il rinnovo o la verifica triennale della

³ L'art. 76, comma 5 del DPR 207/2010, in tema di **rinnovo quinquennale** dell'attestazione SOA, stabilisce che “Almeno novanta giorni prima della scadenza del termine, l'impresa che intende conseguire il rinnovo dell'attestazione deve stipulare un nuovo contratto con la medesima SOA o con un'altra autorizzata all'esercizio dell'attività di attestazione”; per quanto riguarda la **verifica triennale di mantenimento**, l'art. 77, comma 1 del

SOA. La relativa documentazione dovrà essere inserita nella piattaforma START sotto la voce "Documentazione amministrativa aggiuntiva". In tali fattispecie l'efficacia dell'eventuale aggiudicazione è subordinata, ai sensi dell'art. 32, comma 7, del Codice, all'esito positivo del rinnovo/verifica.

II) certificazione di qualità UNI EN ISO 9000 rilasciata da soggetti accreditati. Il possesso della certificazione del sistema di qualità deve risultare dall'attestato SOA; nell'ipotesi in cui l'attestato SOA riporti una certificazione di qualità scaduta, perché non ancora aggiornato, il concorrente dovrà indicare nel DGUE gli estremi della certificazione in corso di validità posseduta. Si precisa che l'attestazione SOA sarà acquisita direttamente dalla Stazione appaltante tramite consultazione della banca dati ANAC relativa all'“Elenco delle Imprese qualificate”.

In caso di raggruppamento temporaneo, aggregazioni di imprese di rete o consorzio ordinario, il requisito della certificazione deve essere posseduto da tutti gli operatori economici raggruppati, ad eccezione delle imprese che assumono lavori di importo per il quale sia sufficiente la qualificazione in classifica II⁺ o inferiore.

Indicazioni per gli operatori esteri

Gli operatori economici stabiliti in altri Stati diversi dall'Italia, qualora non siano in possesso dell'attestazione di qualificazione, devono essere in possesso dei requisiti previsti dal titolo III, parte II del DPR 207/10 e dal DM 154/2017, accertati - ai sensi del combinato disposto degli artt. 83 co. 2, 216 co. 14, 84 commi 1 e 4, 90 co. 8 del Codice, dell'art. 62 del DPR 207/10 - fermo quanto previsto dall'art. 146 co. 2 Codice-, in base alla documentazione prodotta secondo le norme vigenti nei rispettivi paesi.

In particolare, è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

1) requisiti economico-finanziari:

- a) almeno una referenza bancaria;
- b) volume d'affari in lavori (espresso in euro), svolti mediante attività diretta ed indiretta, conseguito nel quindicennio antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara, non inferiore al 100% degli importi delle qualificazioni richieste nelle varie categorie dell'appalto da affidare, così come definito dagli articoli 79 e 83 del Regolamento;
- c) se l'operatore economico è tenuto alla redazione del bilancio in base alle norme del paese di appartenenza: capitale netto, costituito dal totale della lettera A del passivo di cui all'articolo 2424 del codice civile, riferito all'ultimo bilancio approvato, di valore positivo;

2) requisiti tecnico-organizzativi:

- a) presenza di idonea direzione tecnica secondo quanto previsto dall'art. 87 del Regolamento;
- b) esecuzione di lavori nel quindicennio antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara appartenenti a ciascuna categoria dell'appalto, di importo non inferiore al 90% di quello della classifica richiesta;
- c) esecuzione di un singolo lavoro nel quindicennio antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara, in relazione ad ogni singola categoria oggetto dell'appalto, di importo non inferiore al 40% della classifica richiesta, ovvero, in alternativa, di due lavori, nella stessa singola categoria, di importo

citato DPR prevede che *“In data non antecedente a novanta giorni prima della scadenza del previsto termine triennale, l'impresa deve sottoporsi alla verifica di mantenimento dei requisiti presso la stessa SOA che ha rilasciato l'attestazione oggetto della revisione, stipulando apposito contratto. Qualora l'impresa si sottoponga a verifica dopo la scadenza del triennio di validità dell'attestazione, la stessa non può partecipare alle gare nel periodo decorrente dalla data di scadenza del triennio sino alla data di effettuazione della verifica con esito positivo”*.

complessivo non inferiore al 55% dell'importo della classifica richiesta, ovvero, in alternativa, di tre lavori, nella stessa singola categoria, di importo complessivo non inferiore al 65% dell'importo della classifica richiesta; gli importi sono determinati secondo quanto previsto dal citato articolo 83 del Regolamento;

3) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente, relativo al quindicennio antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara, non inferiore ai valori fissati dall'articolo 79, comma 10, del Regolamento;

4) dotazione stabile di attrezzatura tecnica secondo i valori fissati dall'art. 79, comma 8 del Regolamento, relativo al quindicennio antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara;

5) possesso del sistema di qualità aziendale UNI EN ISO 9000, ai sensi dell'art. 63 del Regolamento.

Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE

I soggetti di cui all'articolo 45 comma 2, lettera d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Per i raggruppamenti temporanei, le aggregazioni di imprese di rete e per i consorzi ordinari, di cui all'art. 45 co. 2 lettera d), e), f) e g) del Codice, di tipo orizzontale, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nel bando di gara devono essere posseduti cumulativamente dal raggruppamento (cfr. sentenza della CGUE del 28 aprile 2022 resa in causa C-642/2020 e parere 1389 del 28706/2022 del Servizio Supporto Giuridico del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibile).

Per i raggruppamenti temporanei, le aggregazioni di imprese di rete e per i consorzi di tipo verticale, di cui all'art. 45, comma 2, lettera d), e), f) e g), del Codice, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nel bando di gara devono essere posseduti dalla capogruppo nella categoria prevalente; nella categoria scorporabile la mandante deve possedere i requisiti previsti per l'importo dei lavori della categoria, nella misura indicata per l'impresa singola.

I requisiti relativi alle lavorazioni riconducibili alla categoria prevalente e/o alle categorie scorporabili possono essere assunte da un raggruppamento di tipo orizzontale, costituendo un raggruppamento di tipo misto.

10. REQUISITI DI IDONEITÀ E REQUISITI SPECIALI PER LA PROGETTAZIONE

10.1 REQUISITI DI IDONEITÀ DEL CONCORRENTE E DEL GRUPPO DI LAVORO

Le prestazioni inerenti alla progettazione esecutiva, incluso il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, devono essere espletate dai soggetti di cui all'art. 46, comma 1, lettere a), b), c), d), d-bis), e) ed f), del Codice in possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del Codice e di quelli di seguito meglio precisati.

A) REQUISITI DI IDONEITÀ:

A') requisiti di cui al d.m. 2 dicembre 2016 n. 263.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3, del Codice, presenta iscrizione ad apposito albo corrispondente previsto dalla legislazione nazionale di appartenenza o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

A") (per tutte le tipologie di società e per i consorzi associati o indicati) iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3, del Codice, presenta l'iscrizione al registro commerciale corrispondente o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

B) GRUPPO DI PROGETTAZIONE E SUOI REQUISITI:

I concorrenti, a pena di esclusione dalla gara, devono affidare la progettazione dell'intervento ad una struttura operativa (gruppo di lavoro) che dovrà includere le seguenti figure professionali:

Tabella 5 – professionalità, prestazioni richieste e requisiti dei tecnici responsabili:

	TECNICO RESPONSABILE Prestazione Specialistica	REQUISITI DEL TECNICO RESPONSABILE
a)	Progetto architettonico con possibile ruolo di capogruppo	Iscrizione all'albo professionale ingegneri o architetti
b)	Progetto delle strutture con possibile ruolo di capogruppo	Iscrizione all'albo professionale ingegneri o architetti sezione A (DPR 328/01)
c)	Progetto degli impianti elettrici e speciali	Iscrizione all'albo professionale ingegneri
d)	Progetto degli impianti meccanici	Iscrizione all'albo professionale ingegneri
e)	Progetto prevenzione incendi	Iscrizione negli appositi elenchi del Ministero dell'interno di cui all'articolo 16 del DLgs 8 marzo 2006, n. 139 e smi
f)	Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione (Redazione delle disposizioni in materia di sicurezza)	Requisiti di cui all'art. 98 del D.Lgs 81/2008
G)	Redazione documenti aspetti geologici ed idraulici del	Iscrizione all'albo professionale dei geologi
h)	Redazione della documentazione DNSH e CAM	Esperienza in tematiche ambientali e climatiche
i)	Gestione BIM della progettazione	Requisiti ai sensi della parte 7 della UNI 11337:2017

Ai sensi dell'art. 24, comma 5, del Codice, l'incarico deve essere espletato da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili e nominativamente indicati già in sede di presentazione della domanda di partecipazione, con la specificazione delle rispettive qualificazioni personali. I componenti del gruppo di lavoro devono essere, altresì, in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del codice dei contratti e dei requisiti specifici di idoneità professionale.

All'interno del gruppo di progettazione deve essere individuato il professionista responsabile dell'integrazione e del coordinamento fra le varie prestazioni specialistiche, ai sensi dell'art. 24, comma 5, del D. Lgs. 50/2016.

Le unità minime di personale stimate per lo svolgimento dell'incarico sono n. 9 (in ragione, tra l'altro, della complessità ed entità delle progettazioni nonché della specificità del coordinamento per la sicurezza, della documentazione DNSH-CAM). **Non è ammessa, pertanto, la coincidenza nello stesso soggetto di una o più delle figure professionali sopra indicate.**

Ogni professionista facente parte della struttura operativa con compiti di firma del progetto (o parti specialistiche dello stesso) deve essere in possesso, in funzione della prestazione da rendere, di laurea in ingegneria o architettura o in una disciplina tecnica attinente all'attività specialistica relativa ovvero, per le

attività che non richiedono il possesso di laurea, essere in possesso di attinente diploma tecnico; lo stesso deve, inoltre, essere abilitato all'esercizio della professione e iscritto al relativo albo professionale e potrà svolgere solo le attività coerenti con la propria professionalità e i limiti dettati dall'ordinamento vigente per la stessa.

Si richiedono in particolare i seguenti requisiti di idoneità:

a) per il professionista che espleta l'incarico di progettazione oggetto dell'appalto: iscrizione agli appositi albi professionali previsti per l'esercizio dell'attività oggetto di appalto del soggetto personalmente responsabile dell'incarico ed indicati in Tabella 5.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3, del Codice, presenta iscrizione ad apposito albo corrispondente previsto dalla legislazione nazionale di appartenenza o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito;

b) geologo: iscrizione al relativo albo professionale;

c) per il professionista che espleta l'incarico di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione: requisiti di cui all'art. 98 del d.lgs. 81/2008;

d) per il professionista antincendio: iscrizione nell'elenco del Ministero dell'interno ai sensi dell'art. 16 del d.lgs. 8 marzo 2006, n. 139 come professionista antincendio.

Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

10.2 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE : A) SERVIZI DI INGEGNERIA ESPLETATI NEL DECENNIO ANTECEDENTE LA PUBBLICAZIONE DEL BANDO

I concorrenti devono essere in possesso dei seguenti **requisiti di capacità tecnica e professionale**, documentati, qualora siano in possesso della **qualificazione per progettazione e per costruzione**, sulla base della attività di progettazione della propria struttura tecnica o, nel caso in cui lo staff interno non abbia i suddetti requisiti, di progettisti indicati o associati e, qualora i concorrenti siano in possesso della **qualificazione di sola costruzione**, esclusivamente sulla base della attività di progettazione di progettisti indicati o associati :

1) Espletamento, negli ultimi 10 anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara, di servizi analoghi attinenti all'architettura ed all'ingegneria di cui all'art. 3, lett. vvvv) del Codice, relativi ai lavori appartenenti a ciascuna delle categorie e ID opere indicate nella Tabella che segue, cui si riferiscono i servizi da affidare, individuati sulla base delle elencazioni contenute nel DM 17.06.2016 Tavola Z-1, il cui *importo complessivo, per ogni categoria e ID, è almeno pari a 1 volta l'importo stimato dei lavori della rispettiva categoria e ID.*

Gli importi minimi dei lavori, per categorie e ID, sono riportati nella seguente tabella.

Tabella n. 6 - Categorie, id e importi minimi dei lavori per l'elenco dei servizi.

CATEGORIA D'OPERE	ID OPERE D.M.	GRADO COMPLESSITÀ	IMPORTO LAVORI	REQUISITO MINIMO RICHIESTO IN

D.M. GIUSTIZIA 17.6.2016	GIUSTIZIA 17.6.2016		IN €	€
EDILIZIA	E.22	1,55	66.395.238,91 €	66.395.238,91 €
STRUTTURE	S.03	0.95	30.953.699,91 €	30.953.699,91 €
STRUTTURE	S.05	1.05	3.144.424,99 €	3.144.424,99 €
STRUTTURE	S.06	1.15	29.188.523,12 €	29.188.523,12 €
IMPIANTI	IA.02	0.85	14.247.427,08 €	14.247.427,08 €
IMPIANTI	IA.04	1.30	23.505.889,96 €	23.505.889,96 €

2) Espletamento, negli ultimi 10 anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara, di due servizi (servizi di punta) attinenti all'architettura ed all'ingegneria di cui all'art. 3, lett. vvvv) del Codice, relativi a lavori appartenenti a ognuna delle categorie e ID Opere indicate nella Tabella 5 che segue cui si riferiscono i servizi da affidare individuati sulla base delle elencazioni contenute nel DM 17.06.2016 Tavola Z-1 per un importo complessivo non inferiore a 0,4 volte l'importo stimato di cui all'art. 6 del Disciplinare (Vedi Tabella 7 ultima colonna), calcolato con riguardo ad ognuna delle ID opere individuate e secondo le corrispondenze elencate nella citata Tabella 7.

Si precisa che i servizi di punta per ognuna delle ID opere indicate nella Tabella 5 non possono essere frazionati, ma possono invece essere stati svolti anche da due diversi soggetti purché appartenenti allo stesso raggruppamento indicato dal concorrente o associato al concorrente. In luogo dei due servizi, è possibile dimostrare il possesso del requisito anche mediante un unico servizio purché di importo almeno pari al minimo richiesto nella relativa categoria e ID.

Tabella n. 7 - Categorie, id, importi e requisiti.

CATEGORIA D'OPERE D.M. GIUSTIZIA 17.6.2016	ID OPERE D.M. GIUSTIZIA 17.6.2016	GRADO COMPLESSITÀ	IMPORTO LAVORI IN €	REQUISITO MINIMO RICHIEDUTO IN €
EDILIZIA	E.22	1,55	66.395.238,91 €	26.558.095,56 €
STRUTTURE	S.03	0.95	30.953.699,91 €	12.381.479,96 €
STRUTTURE	S.05	1.05	3.144.424,99 €	1.257.770,00 €
STRUTTURE	S.06	1.15	29.188.523,12 €	11.675.409,25 €

IMPIANTI	IA.02	0.85	14.247.427,08 €	5.698.970,83 €
IMPIANTI	IA.04	1.30	23.505.889,96 €	9.402.355,98 €

La comprova del requisito è fornita secondo le disposizioni di cui all'art. 86 e all'allegato XVII, parte II, del Codice.

In caso di servizi prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici mediante una delle seguenti modalità:

- originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- copia di atti autorizzativi o concessionari, di contratti di incarico, di fatture relative al servizio prestato, di certificato di collaudo;
- altra documentazione ritenuta idonea a dimostrare il requisito.

In caso di servizi prestati a favore di committenti privati, mediante una delle seguenti modalità:

- originale o copia autentica dei certificati rilasciati dal committente privato, con indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- copia di contratti di incarico e/o di fatture relative al servizio prestato;
- altra documentazione ritenuta idonea a dimostrare il requisito;

Per le categorie e ID **E.22, S.03, S.05, S.06** ai fini della qualificazione nell'ambito della stessa categoria, le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare sono da ritenersi idonee a comprovare il possesso dei requisiti richiesti quando il grado di complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare.

Per le categorie **“Impianti” – ID IA.02 e IA.04, “Opere elettriche per reti di trasmissione e distribuzione energia e segnali”**, ai fini della qualificazione, ai sensi delle Linee guida Anac n. 1, non è applicabile il criterio di cui all'art. 8 del d.m. 17.6.2016 secondo cui *“gradi di complessità maggiore qualificano anche per opere di complessità inferiore all'interno della stessa categoria d'opera”* poiché nell'ambito della categoria **“Impianti”** convivono destinazioni funzionali caratterizzate da diverse specificità. Il suddetto requisito non è, pertanto, dimostrabile con servizi relativi a lavori appartenenti ad opere nella stessa categoria **“Impianti”** ma contrassegnati da **“ID Opere”** differenti, anche se di complessità maggiore, con la sola eccezione di servizi relativi a lavori appartenenti all'ID **“IA.04”** che qualificano anche per i servizi relativi a lavori di cui all'ID **“IA.02”**. Ciò si desume anche dai riferimenti alle classi e categorie di cui alla legge n. 143/1949, contenuti nella tabella Z-1 del d.m. 17.6.2016.

Si precisa quanto segue:

- per **“servizi analoghi”** si intendono servizi di progettazione e/o direzione lavori effettuati nei confronti di committenti pubblici o privati di qualsiasi livello effettuati, anche per opere pubbliche da realizzarsi tramite finanza di progetto. Possono essere, altresì, ricompresi i servizi di consulenza aventi ad oggetto attività accessorie di supporto alla progettazione per le fasi definitiva ed esecutiva che non abbiano comportato la firma di elaborati progettuali, a condizione che si tratti di attività svolte nell'esercizio di una professione regolamentata per le quali è richiesta una determinata qualifica professionale, come indicato dall'art. 3 della direttiva 2005/36/CE, e purché l'esecuzione della prestazione sia documentata mediante la produzione del

contratto di conferimento dell'incarico e delle relative fatture di pagamento. Per la dimostrazione dei requisiti di partecipazione possono essere utilizzati anche i servizi di progettazione consistenti nella redazione di varianti debitamente formalizzate in un elaborato sottoscritto dal progettista e attestata, approvata e validata dalla relativa stazione appaltante con indicazione del relativo importo e le categorie di lavori aggiuntivi;

- non è necessario che i concorrenti abbiano eseguito servizi comprensivi di tutte le categorie ma anche solo singoli servizi per ogni categoria;
- ANAC ha chiarito che *“per i servizi espletati negli ultimi dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del bando, di cui all’elenco di servizi ed ai servizi di punta, la stazione appaltante deve tenere in considerazione tutti i servizi ultimati nel decennio ovvero, se non totalmente ultimati, la parte di essi terminata nel medesimo periodo di riferimento”*. Per l’effetto, **i servizi svolti per committenti pubblici o privati sono valutabili se iniziati, eseguiti ed ultimati nel decennio antecedente la data di pubblicazione del bando.**

I servizi non ancora conclusi alla data di pubblicazione del bando o iniziati prima del decennio di riferimento sono ammessi per la “quota parte” di essi eseguita nel periodo di riferimento;

- ai fini della dimostrazione dei requisiti, a nulla rileva che i lavori per cui sono stati svolti i servizi siano stati già realizzati, siano in corso di realizzazione o non siano ancora iniziati;
- qualora i servizi siano stati espletati in raggruppamento temporaneo con altri soggetti, sono valutabili solo le quote dei servizi effettivamente prestati dall’operatore economico concorrente.
- **in caso di raggruppamento temporaneo**, il requisito dei servizi di punta può essere posseduto da due diversi componenti del raggruppamento, fermo restando che ciascuno dei due servizi non è frazionabile e pertanto dovrà essere stato svolto integralmente da un unico componente del raggruppamento.

10.3 MODALITÀ ATTRAVERSO CUI GLI OPERATORI ECONOMICI (O.E.) POSSONO SODDISFARE I REQUISITI DI IDONEITÀ E SPECIALI PER LA PROGETTAZIONE (O.E. CON SOA DI COSTRUZIONE E PROGETTAZIONE/ O.E. CON SOA DI SOLA COSTRUZIONE)

Per l’attività di progettazione e altre attività rientranti nei servizi di ingegneria e architettura l’operatore economico può soddisfare i requisiti di idoneità e speciali richiesti con una delle seguenti modalità:

1) OPERATORE ECONOMICO CON SOA DI COSTRUZIONE E PROGETTAZIONE (*in possesso dei requisiti di progettazione con il proprio staff*).

In caso di possesso di attestazione SOA per costruzione e progettazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere e di possesso di tutti i requisiti speciali previsti dal presente disciplinare per i servizi di architettura e ingegneria, l’operatore economico deve disporre di un proprio staff tecnico ai sensi dell’art. 79, comma 7 del Regolamento e indicare i nominativi dei professionisti che svolgeranno le prestazioni dei servizi tecnici richiesti. In caso di RTI l’attestazione SOA per attività di progettazione e costruzione deve essere posseduta dal componente, mandatario e/o mandante, che esegue l’attività di progettazione.

2) OPERATORE ECONOMICO CON SOA DI SOLA COSTRUZIONE: IPOTESI A)

Dimostra i requisiti di progettazione mediante la costituzione di un raggruppamento dove:

- il mandante è un soggetto di cui all’art. 46, comma 1, lettere a), b) c), d), d-bis) ed f), del Codice;
- il mandante è un RTP di cui all’art. 46, comma 1, lettera e), del Codice. In questo caso, per il sub-raggruppamento relativo alla sola progettazione assurge a condizione di partecipazione la presenza, quale

progettista, di almeno un giovane professionista ai sensi dell'art. 4 del d.m. 26.3.2016. Il subraggruppamento temporaneo relativo al servizio di progettazione deve, inoltre, precisare il tipo di raggruppamento (verticale, orizzontale, misto), le prestazioni progettuali assunte da ciascun operatore economico partecipante al sub-raggruppamento, l'impegno ad uniformarsi alla disciplina sui raggruppamenti e l'impegno a conferire mandato collettivo al capogruppo del sub-raggruppamento e, tramite esso, mandato collettivo alla mandataria del concorrente (impresa di costruzioni).

3) OPERATORE ECONOMICO CON SOA DI SOLA COSTRUZIONE: IPOTESI B)

Dimostra i requisiti di progettazione mediante:

- 3.a) - incarico a un singolo soggetto o a più soggetti non raggruppati fra di loro di cui all'art. 46, comma 1, lettere a), b) c), d), d-bis), ed f), del Codice;
- 3.b) incarico ad un RTP di cui all'art. 46, comma 1, lettera e), del Codice. In questo caso, per il raggruppamento relativo alla sola progettazione, assurge a condizione di partecipazione la presenza, quale progettista, di almeno un giovane professionista ai sensi dell'art. 4 del d.m. 26.3.2016. Il raggruppamento temporaneo relativo al servizio di progettazione deve, inoltre, precisare il tipo di raggruppamento (verticale, orizzontale, misto), le prestazioni progettuali assunte da ciascun operatore economico partecipante al raggruppamento e l'impegno ad uniformarsi alla disciplina sui raggruppamenti.

Le indicazioni di cui ai precedenti punti 2 e 3 valgono anche per l'impresa attestata per costruzione e progettazione che non dimostrò i requisiti per lo svolgimento della progettazione tramite il proprio staff di progettazione.

10.4 PARTECIPAZIONE IN FORMA ASSOCIATA PER LE ATTIVITÀ DI PROGETTAZIONE

Per le attività di progettazione, nel caso di RTP di tipo orizzontale (associato od indicato) di cui all'art. 46, comma 1, lettera e), del Codice, il requisito della capacità tecnica e professionale deve essere posseduto cumulativamente dal raggruppamento, sia dalla mandataria sia dalla mandante. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale il requisito deve essere posseduto dall'impresa che esegue la prestazione.

Per le attività di progettazione la sussistenza in capo ai consorzi stabili di cui all'art. 46, comma 1, lettera f), del Codice del requisito di capacità tecnica e professionale richiesto è valutata a seguito della verifica dell'effettiva esistenza dello stesso in capo ai singoli consorziati.

11. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89, comma 11, del D.Lgs. 50/2016, e degli artt. 1 e 2 del D.M. 10 novembre 2016, n. 248, con riguardo alle categorie di lavorazioni OG11 e OS18-A, trattandosi di SIOS (e di importo superiore al 10% dell'importo complessivo a base di gara), per la qualificazione nelle menzionate categorie **non trova applicazione l'istituto dell'avvalimento**.

Parimenti, non trova applicazione l'istituto dell'avvalimento per la categoria OG2, ai sensi dell'art. 146, comma 3, del D.Lgs. 50/2016, considerata la specificità del settore dei beni culturali.

Per quanto riguarda le altre categorie di lavorazioni, ai sensi dell'art. 89 del Codice, il concorrente, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale avvalendosi delle capacità di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

L'avvalimento è obbligatorio per gli operatori economici che hanno depositato la domanda di concordato, qualora non sia stato ancora depositato il decreto previsto dall'articolo 163 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

Non è consentito l'avvalimento dei requisiti generali e dei requisiti di idoneità professionale.

Al progettista indicato è fatto divieto di ricorrere all'avvalimento per la dimostrazione del possesso dei prescritti requisiti.

L'ausiliaria deve:

- possedere i requisiti generali nonché i requisiti tecnici e le risorse oggetto di avvalimento e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- rilasciare la dichiarazione di avvalimento contenente l'obbligo verso il concorrente e verso la stazione appaltante, di mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente.

Il concorrente deve allegare il contratto di avvalimento nel quale sono specificati i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi messi a disposizione e le correlate risorse strumentali e umane.

Il concorrente può avvalersi di più imprese ausiliarie.

A pena di esclusione, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla medesima gara sia l'ausiliaria che il concorrente che si avvale dei requisiti.

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Qualora per l'ausiliaria sussistano motivi di esclusione o laddove essa non soddisfi i criteri di selezione, il concorrente sostituisce l'impresa ausiliaria **entro dieci giorni** decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE e Dichiariazioni integrative della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento, a condizione che siano preesistente e comprovabile con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi è **causa di esclusione dalla gara** - la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'ausiliaria in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

12. SUBAPPALTO

Ai sensi dell'art. 105, commi 1 e 2, del Codice (nella formulazione vigente, introdotta dall'art. 49, comma 2, del D.L. n. 77/2021, convertito dalla L. 108/ 2021), il **subappalto** è consentito, previa autorizzazione della stazione appaltante, per la **categoria prevalente OG1**, per un importo non superiore al **50% dell'importo della categoria e per le restanti categorie** nei seguenti termini:

Tabella n. 8: percentuale massima di subappalto consentita per le varie categorie di lavorazioni

Lavorazione	Categoria e classifica	Qualificazione obbligatoria (si/no)	Importo totale lavori (€) (opere + oneri della sicurezza)	% massima di subappaltabilità	Importo (€) massimo subappaltabile
Edifici Civili e Industriali	OG1 class. VIII	SI	73.220.091,48	Subappaltabile al 50%.	36.610.045,74
Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela	OG2 class. VIII o VII con increm.	SI	16.641.320,49	Subappaltabile al 50%.	8.320.660,24
Impianti tecnologici	OG11 class. VIII	SI	32.307.987,44	Subappaltabile al 50%.	16.153.993,72
Componenti strutturali in acciaio	OS18A class. VIII	SI	18.873.724,47	Subappaltabile al 50%.	9.436.862,23
Opere strutturali speciali	OS21 class. VI	SI	6.767.978,14	Subappaltabile al 50%.	3.383.989,07
Demolizione di opere	OS23 class. VI	NO	8.178.108,33	Subappaltabile al 100%.	8.178.108,33
TOTALE			155.989.210,35		

Come stabilito nella Determinazione a contrarre n. DD/2022/10216 del 22/12/2022, per le categorie OG2, OG11, OS18-A e OS21 il subappalto è consentito nella misura massima del 50% tenuto conto della natura e complessità delle prestazioni e dell'importanza costruttiva delle lavorazioni, nonché dell'esigenza di rafforzare il controllo da parte della stazione appaltante sulle attività di cantiere al fine di garantire il rispetto del cronoprogramma dei lavori e la qualità dell'esecuzione.

Ai sensi dell'art. 92, comma 1 del DPR 207/2010, il concorrente, singolo o associato, in possesso di attestazione SOA per la categoria prevalente OG1 con classifica VIII (illimitata), può partecipare alla gara ricorrendo al subappalto delle categorie scorporabili a qualificazione obbligatoria per le quali non possiede qualificazione: **A PENA DI ESCLUSIONE** dovrà pertanto presentare **idonea dichiarazione, recante l'indicazione puntuale delle categorie di lavorazioni non possedute che deve obbligatoriamente subappaltare** (cosiddetto **subappalto qualificante**, con riferimento al quale si rimanda ai precedenti paragrafi 3 e 6.3).

Il concorrente deve indicare nella domanda di partecipazione (in particolare nel DGUE, PARTE II^, Sezione D nel modello A.1) i lavori/servizi o le parti di opere/servizi che intende subappaltare o concedere in cottimo, in conformità a quanto previsto dall'art. 105, comma 4, del Codice; in mancanza di tali indicazioni il successivo subappalto è vietato.

La Stazione appaltante corrisponderà direttamente al subappaltatore, al cottimista, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei casi previsti dall'art. 105 comma 13 del Codice e in tutti gli altri casi in cui ciò è previsto dalla normativa vigente.

Ove non ricorrono le condizioni di cui al paragrafo precedente la Stazione appaltante non provvederà al pagamento diretto del subappaltatore e i pagamenti verranno effettuati, nel rispetto delle prescrizioni dell'art. 105 del Codice, all'appaltatore che dovrà trasmettere alla stazione appaltante, entro venti giorni dal relativo pagamento, copia delle fatture quietanzate, emesse dal subappaltatore.



Nel rispetto della normativa antiriciclaggio, l'appaltatore dovrà fornire i dati relativi al titolare effettivo del subappaltatore al momento della richiesta di autorizzazione al subappalto.

Nei subappalti e/o subcontratti di valore pari o superiore a € 150.000,00, ovvero indipendentemente dal valore dei contratti negli affidamenti o sub affidamenti inerenti le attività ritenute a rischio di infiltrazione mafiosa ai sensi dell'art. 1 commi 53 e 54 della legge 6/9/2012 n. 190, si applicheranno le disposizioni previste dall'Intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata negli appalti pubblici, approvata con Deliberazione della Giunta n. 2019/G/00347 del 16/07/2019 e sottoscritta in data 10/10/2019 dal Comune di Firenze, insieme con altri Comuni della Città Metropolitana di Firenze, e la Prefettura di Firenze.

Per i **servizi di ingegneria**, ai sensi dell'art. 31, comma 8, del Codice, come modificato dall'art. 10, comma 1, della legge n. 238/2021, l'affidatario non può avvalersi del subappalto, fatta eccezione per indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali. Il progettista può affidare a terzi attività di consulenza specialistica inerenti ai settori energetico, ambientale, acustico e ad altri settori non attinenti alle discipline della ingegneria e dell'architettura per i quali siano richieste apposite certificazioni o competenze, rimanendo ferma la responsabilità del progettista anche ai fini di tali attività. Resta, comunque, ferma la responsabilità esclusiva del progettista.

Al **momento del deposito del contratto di subappalto** presso la stazione appaltante l'affidatario trasmette la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice e il possesso dei requisiti speciali di cui agli artt. 83 e 84 del Codice, i dati necessari per l'identificazione del titolare effettivo nonché l'impegno dello stesso ad assumersi e a rispettare i principi e gli obblighi del PNRR come meglio declinati al precedente paragrafo 3.2.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

13. INTESA PER LA PREVENZIONE DEI TENTATIVI DI INFILTRAZIONE DELLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA NEGLI APPALTI PUBBLICI

Al presente appalto si applicano le disposizioni dell'**Intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata negli appalti pubblici**, approvata con Deliberazione della Giunta n. 2019/G/00347 del 16/07/2019 e sottoscritta in data 10/10/2019 dal Comune di Firenze, insieme con altri Comuni della Città Metropolitana di Firenze, e la Prefettura di Firenze, che si intende qui integralmente richiamato. La suddetta Intesa è allegata alla documentazione di gara.

Le imprese esecutrici a vario titolo di lavori, servizi e forniture di cui al presente bando hanno l'obbligo della osservanza rigorosa delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza, di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale, avendo presente che le spese per la sicurezza non sono soggette a ribasso d'asta e che sono a carico dell'impresa aggiudicataria gli oneri finanziari per la vigilanza dei cantieri e che, nei termini indicati nella citata Intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata negli appalti pubblici, in caso di grave o reiterato inadempimento, la Stazione Appaltante, procederà alla risoluzione contrattuale e/o revoca dell'autorizzazione al subappalto.

Si considera, in ogni caso, inadempimento grave:

- I. la violazione di norme che ha comportato il sequestro del luogo di lavoro, convalidato dall'autorità giudiziaria;

- II. l'inottemperanza alle prescrizioni imposte dagli organi ispettivi;
- III. l'impiego di personale della singola impresa non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 15% del totale dei lavoratori regolarmente occupati nel cantiere o nell'opificio;

Conseguentemente, per la partecipazione alla presente gara i concorrenti devono espressamente impegnarsi al rispetto delle clausole contenute nella citata Intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata negli appalti pubblici, rendendo le specifiche dichiarazioni contenute nella modulistica.

In sede di stipula del contratto, o subcontratto le imprese interessate dovranno accettare e sottoscrivere le clausole n. 1, 2, e 3 di cui all'art. 2 dell'Intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata negli appalti pubblici, di seguito riportate:

“Clausola n. 1

La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui all'Intesa per la legalità sottoscritta il 10/10/2019 dalla stazione appaltante con la Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di Firenze e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.”

“Clausola n. 2

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo competente le informazioni interdittive di cui all'art. 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del Prefetto, sarà applicata, a carico dell'impresa oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 15% del valore del contratto ovvero, quando lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; la stazione appaltante potrà detrarre automaticamente l'importo delle predette penali dalle somme dovute, ai sensi dell'art. 94, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, in occasione della prima erogazione utile.”

“Clausola n. 3

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave o reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale.

A tal fine si considera, in ogni caso, inadempimento grave:

- I. la violazione di norme che ha comportato il sequestro del luogo di lavoro, convalidato dall'autorità giudiziaria;
- II. l'inottemperanza alle prescrizioni imposte dagli organi ispettivi;
- III. l'impiego di personale della singola impresa non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 15% del totale dei lavoratori regolarmente occupati nel cantiere o nell'opificio.”

Come previsto dall'art. 3 comma 7 del D.L. 76/2020 il mancato rispetto dei protocolli di legalità costituisce causa di esclusione dalla gara o di risoluzione del contratto.

14. GARANZIA PROVVISORIA

Quando il concorrente sarà invitato a rimettere **l'offerta**, la stessa dovrà essere corredata, a pena di esclusione, da:

a) una garanzia provvisoria, come definita dall'art. 93 del Codice, di **€ 3.119.784,21**, pari al 2% dell'importo posto a base di gara escluso l'importo relativo all'attività di progettazione (e quindi pari a **€ 155.989.210,35**). Si applicano le riduzioni di cui all'art. 93, comma 7, del Codice;

Oggetto dell'appalto	Gara europea mediante procedura ristretta per l'affidamento congiunto di progettazione esecutiva e lavori per la riqualificazione dello Stadio Artemio Franchi di P.L. Nervi - Firenze
Prezzo base indicato nel bando (escluso l'attività di progettazione)	€ 155.989.210,35
Importo cauzione o fideiussione intera 2%	€ 3.119.784,21
PROSPETTO IMPORTO RIDUZIONI GARANZIA PROVVISORIA	
Importo cauzione o fideiussione ridotto del 50%	€ 1.559.892,10
Importo cauzione o fideiussione ridotto del 50% + il 15%	€ 1.325.908,29
Importo cauzione o fideiussione ridotto del 50% + il 20%	€ 1.247.913,68
Importo cauzione o fideiussione ridotto del 50% + il 30%	€ 1.091.924,47
Importo cauzione o fideiussione ridotto del 50% + il 20%+ il 15%	€ 1.060.726,63
Importo cauzione o fideiussione ridotto del 50% + il 30%+ il 15%	€ 928.135,80

b) una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'articolo 93, comma 3, del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese (art. 93, comma 8, secondo periodo, del Codice).

Ai sensi dell'art. 93, comma 6, del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli artt. 84 e 91 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali, nonché la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione non comporta l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:

a) ai sensi dell'art. 93, comma 2, del Codice (come modificato dall'art. 29, comma 1, del decreto legge 21 giugno 2022, n. 73), con **bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici previsti dall'ordinamento vigente**, presso l'istituto incaricato del servizio di tesoreria o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice, con versamento con causale "Garanzia provvisoria procedura ristretta per l'affidamento congiunto di progettazione esecutiva e lavori per la riqualificazione dello Stadio Artemio Franchi di P.L. Nervi - Firenze.", CIG 9565646CC9, beneficiario Comune di Firenze Palazzo Vecchio - IBAN: IT75I0306902887100000300015 ;

b) mediante **fideiussione bancaria o assicurativa** rilasciata da impresa bancaria o assicurativa che: risponde ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n.

385; svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie; è sottoposta a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; ha i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa rispondano ai requisiti di cui all'articolo 93, comma 3 del Codice. Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf

http://www.ivass.it/ivass/impresa_jsp/HomePage.jsp

La garanzia fideiussoria deve:

a) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (stazione appaltante);

b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2 lettere b) e c) del Codice, al solo consorzio;

c) essere conforme allo schema tipo 1.1 approvato con Decreto Ministero dello sviluppo economico 16 dicembre 2022 n. 193. In sede di partecipazione alla gara i concorrenti presentano le sole schede tecniche, contenute nell'“Allegato B – Schede Tecniche” al citato decreto, debitamente compilate e sottoscritte dal garante ;

d) avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;

e) prevedere espressamente:

1. la rinuncia al beneficio della preventiva escusione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del codice civile;

2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile;

3. l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;

f) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'articolo 93, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 180 giorni giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere inserite sulla Piattaforma in una delle seguenti forme:

a) originale informatico, ai sensi dell'articolo 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, sottoscritto con firma digitale, o altro tipo di firma elettronica qualificata dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;

b) in copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'articolo 22, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 82/2005;

c) in duplicato informatico dell'originale informatico conforme alle disposizioni dell'articolo 23-bis del D.lgs. n.82/2005.

In caso di bonifico il concorrente deve inserire sulla Piattaforma il documento che attesti l'avvenuto versamento in una delle forme sopra indicate. Il documento deve indicare il nominativo dell'operatore economico che ha operato il versamento stesso.



In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

Per fruire delle riduzioni di cui all'articolo 93, comma 7 del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso dei relativi requisiti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

a) per i soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;

b) per i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, solo se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata possiedono la predetta certificazione, o in alternativa se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l'ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l'erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.

Le altre riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

15. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti dovranno effettuare, a pena di esclusione dalla gara, entro la data di scadenza per la presentazione delle offerte che sarà indicata nella lettera di invito, il pagamento del contributo previsto dall'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 in favore dell'ANAC, per un importo pari a **€ 500,00 (euro cinquecento/00)** ai sensi della delibera ANAC n. 830 del 21 dicembre 2021 "Attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2022", pubblicata al seguente link: <https://www.anticorruzione.it/-/delibera-numero-830-del-21-dicembre-2021>.

16. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI

16.1 MODALITÀ TELEMATICA DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda di partecipazione e la documentazione relativa alla presente procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma telematica START (**Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana**), accessibile all'indirizzo: <https://start.toscana.it/> .

Non saranno considerate valide le domande di partecipazione presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare.

La domanda di partecipazione dovrà pervenire entro e non oltre le ore 23:59 del giorno 14/02/2023, a pena di irricevibilità.

Non sarà possibile presentare domande dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione. Della data e dell'ora di arrivo della domanda fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

Si precisa che la presentazione delle offerte è compiuta quando il concorrente ha completato tutti i passi previsti dalla procedura telematica .

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e, quindi, la mancata trasmissione della domanda di partecipazione entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto al paragrafo 1.1.

Per poter partecipare alla presente procedura, l'operatore economico deve accedere alla gara e caricare sulla piattaforma, nelle sezioni pertinenti, la documentazione di qualifica.

NOTE PER L'INSERIMENTO DEI DOCUMENTI NEL SISTEMA

Ogni operatore economico per la presentazione della documentazione ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima di 150 MB per singolo file (perché la dimensione massima di ciascun file inserito nel sistema è pari a 150 MB).

La Piattaforma accetta preferibilmente, per i documenti di testo, file con i formati PDF/ - PDF/A.pdf e PDF.P7M; PDF/A e JPG per le immagini.

La Stazione Appaltante non assume responsabilità della eventuale non leggibilità di documenti inseriti sul sistema in formati diversi da quelli suggeriti, né è responsabile dell'integrità dei documenti che saranno caricati a sistema dai concorrenti; pertanto i file danneggiati, illeggibili e quindi non esaminabili saranno considerati come mancanti.

16.2 REGOLE GENERALI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

Ferme restando le indicazioni tecniche riportate nell'art. 1 e nel documento *"Norme tecniche di funzionamento del Sistema Telematico di Acquisto di Regione Toscana"* (consultabili all'indirizzo internet: <https://start.toscana.it>), di seguito sono indicate le modalità di caricamento della domanda di partecipazione e della restante documentazione (c.d. documentazione di qualifica) nella piattaforma.

Per partecipare alla presente procedura ristretta, l'operatore economico dopo aver fatto accesso alla procedura, dovrà cliccare sul tab "presenta domanda".

Dovrà poi definire la forma di partecipazione: pertanto il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorzi, sia costituiti che costituendi) dovrà indicare la forma di partecipazione e gli operatori economici riuniti o consorziati (Passo 1)

All'interno del Passo 2 (cliccando su "gestisci" accanto a ogni "richiesta amministrativa di qualifica") dovrà caricare sulla piattaforma la domanda di partecipazione e la restante documentazione amministrativa di qualifica. Inserita la documentazione di qualifica potrà inviare la domanda di partecipazione (Passo 3).

La domanda di partecipazione e, qualora richiesto, la restante documentazione amministrativa, devono essere sottoscritte con firma digitale (o altra firma elettronica qualificata), come sarà dettagliato nei successivi paragrafi.

Dichiarazioni sostitutive

Le dichiarazioni sostitutive sono redatte ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, qualora si tratti di concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni potranno essere redatte sui modelli predisposti dalla stazione appaltante e messi a disposizione dei concorrenti sulla piattaforma START, nella sezione dedicata alla presente procedura. Si precisa che l'utilizzo di tale modulistica non è obbligatorio, a condizione che siano ugualmente prodotte

tutte le dichiarazioni ed i contenuti di tali moduli, nonché i documenti ad essi allegati nei termini indicati dal presente disciplinare e nel rispetto delle forme previste dalle vigenti disposizioni normative

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, le dichiarazioni integrative, e l'offerta economica devono essere firmate digitalmente dal rappresentante legale del concorrente ovvero da un suo procuratore.

Tutte le dichiarazioni richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara devono essere rese e sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati, consorziati, aggregati in rete di imprese, ognuno per quanto di propria competenza.

Documentazione

La documentazione presentata in copia è accompagnata da dichiarazione di conformità all'originale ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli artt. 83, comma 3, 86 e 90 del Codice nonché l'art. 62 del DPR 207/10 in forza del richiamo operato dall'art. 216 co. 14 del Codice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti si applica l'art. 83, comma 9, del Codice.

Le dichiarazioni ed i documenti possono essere oggetto di richieste di chiarimenti da parte della stazione appaltante.

Ai sensi dell'art. 85 comma 5, primo periodo del Codice, la Stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

17. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara (a mero titolo esemplificativo, **non è sanabile, ed è causa di esclusione, la mancata espressione in gara della volontà di ricorso al subappalto qualificante, in quanto trattasi di requisito di partecipazione**);
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se detto documento è preesistente e comprovabile con elementi di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, del DGUE e delle dichiarazioni richieste è sanabile;

- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi che hanno rilevanza esclusivamente in fase esecutiva (per es. la dichiarazione resa ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili;
- sono sanabili l'omessa dichiarazione sull'aver assolto agli obblighi di cui alla legge n. 68/1999 e, per i concorrenti che occupano oltre 50 (cinquanta) dipendenti, l'omessa presentazione di copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile, redatto ai sensi dell'art. 46 del d.lgs. n. 198/2006, e la trasmissione dello stesso alle rappresentanze sindacali e ai consiglieri regionali di parità, purché redatto e trasmesso in data anteriore al termine per la presentazione delle offerte.

Ai fini del soccorso istruttorio la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - **non superiore a 5 giorni** - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere, nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitate alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'art. 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di non attivare il soccorso istruttorio qualora riesca per conto proprio, muovendo da elementi desumibili dalla documentazione pervenuta, a verificare autonomamente l'effettivo possesso dell'elemento e/o della dichiarazione omesso/a o risultato/a irregolare, e nei seguenti casi:

- l'elemento è disponibile immediatamente tramite consultazione di appositi siti internet o banche dati (ad esempio, certificazione di qualità disponibile sui siti degli enti certificatori, ecc.);
- la stazione appaltante risulta già in possesso di documentazione del concorrente in corso di validità comprovante l'effettivo possesso del requisito: in tale caso, la stazione appaltante provvederà a reperire la documentazione conservata agli atti ai sensi dell'art. 18, comma 2, della legge n. 241/1990.

18. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'operatore economico inserisce negli appositi spazi previsti dalla Piattaforma START per la documentazione di qualifica tutta la seguente documentazione (di cui in dettaglio più avanti):

- domanda di partecipazione dell'**impresa di costruzioni** ed eventuale procura;
- se del caso, domanda di partecipazione del **progettista associato** (ed eventuale procura);
- DGUE;
- dichiarazioni integrative al DGUE;
- se del caso, documentazione per il **progettista indicato** non concorrente;
- ricevuta di versamento dell'imposta di bollo dovuta sulla domanda di partecipazione (marca da bollo);
- se del caso, documentazione in caso di **avvalimento** di cui al punto 21.2
- se del caso, documentazione per i **soggetti associati** di cui al punto 21.4;
- comunicazioni **titolare effettivo**;
- dichiarazioni **assenza conflitto di interessi**;
- copia dell'ultimo **rapporto sulla situazione del personale**, redatto dagli operatori economici che occupano oltre 50 (cinquanta) dipendenti, ai sensi dell'art. 46, comma 2, del d.lgs. n. 198/2006,

con attestazione della sua conformità a quello eventualmente già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità, ovvero, in caso d'inosservanza dei termini previsti dall'art. 46, comma 1, del d.lgs. n. 198/2006, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità (ai sensi dell'art. 47, comma 2, del decreto legge n. 77/2021).

18.1. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA

18.1.1 CARICAMENTO SUL SISTEMA DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

Il modulo “Domanda di partecipazione” è messo a disposizione dei concorrenti nell’ambito delle “richieste amministrative di qualifica”.

Come anticipato, il concorrente, dopo essersi identificato sul sistema START come precisato al paragrafo 1 del presente disciplinare, dovrà:

- **Accedere** allo spazio dedicato alla gara sul sistema telematico e cliccare sul tab. “presenta domanda”;
- **Definire la forma di partecipazione** (passo 1);
- **Inserire** nel sistema il documento “*domanda di partecipazione*” firmato digitalmente dal titolare o legale rappresentante (o procuratore) nell’apposito spazio previsto (passo 2) .

18.1.2 INDICAZIONI PER I CONSORZI E PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Nel caso di consorzio di cooperative e tra imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio deve:

1. specificare nella “domanda di partecipazione” la tipologia di consorzio (consorzio lett. b) o consorzio lett. c), comma 2, art. 45 del Codice) e le consorziate per le quali concorre alla gara;
2. firmare digitalmente la “domanda di partecipazione”;
3. qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete, GEIE, costituiti o costituendi, nella “domanda di partecipazione” di ogni membro dell’operatore riunito dovrà essere specificato :

1. la quota percentuale di apporto di ogni requisito tecnico-professionale ed economico-finanziario relativamente a tutti i membri dell’operatore riunito; (ovvero le percentuali di partecipazione delle singole imprese al raggruppamento)
2. le prestazioni / lavorazioni, o le quote di esse che le stesse intendono eseguire.

In caso di forma associata, la documentazione deve essere inserita sul sistema telematico, nell’apposito spazio, a cura del soggetto indicato quale mandatario/capofila/organo comune.

18.1.3 CONTENUTI DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

La domanda di partecipazione è redatta preferibilmente secondo il modello allegato e contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni.

Nella domanda di partecipazione dell'impresa di costruzioni, il concorrente indica i propri dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede), la forma singola o associata con la quale partecipa alla gara, e il CCNL applicato.

In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo di imprese, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 45, comma 2 lettera b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b) del Codice, esso deve indicare il consorziato o i consorziati per il quale o per i quali concorre, in assenza di tale dichiarazione si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

Nella Domanda di partecipazione, il concorrente deve, fra l'altro:

- indicare i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice, come di seguito precisato;
- attestare che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non vi sono stati soggetti cessati dalle cariche societarie indicate nell'art. 80, comma 3 del Codice, ovvero indicare l'elenco degli eventuali soggetti cessati dalle cariche societarie suindicate nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando;
- di non partecipare alla medesima gara in altra forma, singola o associata, né come ausiliaria per altro concorrente;
- accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione di gara;
- attestare che non sussiste la causa di incompatibilità e/o di divieto a partecipare/ essere affidatari del presente appalto di cui all'art. 24, comma 7 del D.Lgs. 5072016, fatto salvo quanto previsto nel medesimo comma 7, ultimo periodo;
- di accettare ai sensi dell'art. 100, comma 2 del Codice, i requisiti richiesti per l'esecuzione del contratto nell'ipotesi in cui risultasse aggiudicatario e, segnatamente, di impegnarsi a rispettare tutti i principi e gli obblighi imposti dal PNRR e dalla Misura che finanzia l'intervento;
- (*nel caso di operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia*) l'impegno a uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli artt. 17, comma 2 e 53, comma 3 del DPR 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
- (*nel caso di operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia*) il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, l'indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati membri, ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice.

L'operatore economico deve indicare i dati anagrafici e di residenza **di tutti i soggetti che ricoprono, o i soggetti cessati che abbiano ricoperto**, nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara le cariche di cui al co. 3 dell'art. 80 del Codice. In particolare:

- in caso di impresa individuale: titolare e direttore tecnico,
- in caso di società in nome collettivo: soci e direttore tecnico,
- in caso di società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttore tecnico,
- in caso di altro tipo di società o consorzio: membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, i membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, direttore

tecnico, socio unico persona fisica o socio di maggioranza, in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro. Si precisa che:

- in caso di due soli soci, persone fisiche, i quali siano in possesso ciascuno del 50% della partecipazione azionaria, devono essere indicati entrambi;
- in presenza di socio unico persona giuridica o, in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, in presenza di socio di maggioranza persona giuridica (che detiene una quota non inferiore al 50%), devono essere indicati tutti i soggetti che ricoprono le cariche di cui al comma 3 del citato art. 80 del Codice nell'ambito di tale socio persona giuridica;
- in caso di due soli soci, persone giuridiche, i quali siano in possesso ciascuno del 50% della partecipazione azionaria, devono essere indicati tutti i soggetti che ricoprono le cariche di cui al comma 3 del citato art. 80 del Codice nell'ambito di ciascuna di tali persone giuridiche.

18.1.4 SOTTOSCRIZIONE DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

La domanda è firmata digitalmente, ai sensi del D.Lgs. 82/2005:

- dal **concorrente che partecipa in forma singola**;
- nel caso di **raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti o non ancora costituiti, da ciascuno dei soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo**;
- nel caso di **consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice**, dal consorzio medesimo;
- nel caso di **aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete** si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile, e alle regole di utilizzo del Sistema Telematico. In particolare:
 - a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere prodotta e sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
 - b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere prodotta e sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
 - c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere prodotta e sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria e da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara. (In tali casi il bollo è, però, dovuto solo dalla mandataria, capogruppo o organo comune).

18.1.5 EVENTUALE PROCURA

La domanda, come anche il DGUE e le dichiarazioni integrative, devono essere firmati digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura.

Nel caso in cui la domanda di partecipazione, il DGUE e le altre dichiarazioni siano firmate da un procuratore, il concorrente **inserisce a sistema nell'apposito spazio, in alternativa**:

- a) copia della procura unitamente agli estremi dell'atto notarile di conferimento della stessa; *oppure*,
- b) nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva firmata digitalmente resa dal

procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura, ovvero copia della visura camerale.

Il Comune si riserva di richiedere al concorrente, in ogni momento della procedura, la trasmissione di una copia autentica o copia conforme all'originale della procura; nella relativa richiesta verranno fissati il termine e le modalità per l'invio della documentazione richiesta.

18.1.6 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONI INTEGRATIVE DEL PROGETTISTA ASSOCIATO. DICHIARAZIONI DEL PROGETTISTA INDICATO

La domanda di partecipazione del progettista **ASSOCIATO** (mandante di un raggruppamento con l'impresa di costruzioni) è redatta secondo l'allegato Modello – Domanda di partecipazione del progettista associato. Nel caso di raggruppamenti temporanei di progettisti (RTP) già costituiti e non ancora costituiti, la domanda di partecipazione deve essere presentata da tutti i soggetti che partecipano in forma congiunta. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute al precedente paragrafo.

N.B. Il progettista, in forma singola o associata, prescelto dall'operatore economico e solo **INDICATO** alla stazione appaltante, pur non essendo un concorrente, è, comunque, tenuto a dichiarare il possesso dei requisiti di qualificazione prescritti dal presente disciplinare (requisiti generali e speciali): a tale fine, oltre a produrre un distinto DGUE, nonché il Modulo A.2 (compilato per i campi di pertinenza) per la dichiarazione dei requisiti generali, potrà utilizzare, per la dichiarazione dei requisiti generali, il Modulo della domanda di partecipazione del progettista associato, compilando però solamente la parte delle dichiarazioni di sua pertinenza.

18.1.7 MODALITÀ DI PAGAMENTO DEL BOLLO

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica n. 642/1972 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della imposta di bollo sulla domanda di partecipazione del valore di **Euro 16,00** dovrà avvenire mediante **contrassegno telematico (marca da bollo)**.

A comprova del pagamento effettuato, il concorrente dovrà inserire sul sistema telematico nell'apposito spazio *“Comprova assolvimento imposta di bollo”* scansione del contrassegno telematico (marca da bollo), che dovrà essere previamente annullato con timbro o firma visibili nella copia per immagine ed associato alla procedura di gara in oggetto con apposita autocertificazione a firma del legale rappresentante dell'Impresa concorrente. A tal fine, potrà essere utilizzato anche il modello di autocertificazione messo a disposizione dalla Stazione appaltante su START. Il concorrente è onerato della conservazione del contrassegno telematico per il caso di successivi controlli anche da parte dell'Agenzia delle Entrate e si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

19. DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO - DGUE

19.1 DGUE

Il concorrente compila il **DGUE - Documento di Gara Unico Europeo** di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18/07/2016, **messo a disposizione dalla stazione appaltante nella documentazione di gara**.

Il DGUE consiste in una dichiarazione formale da parte dell'operatore economico, attestante l'assenza dei motivi di esclusione, nonché il possesso dei requisiti speciali previsti dal presente disciplinare.

19.2 COMPILAZIONE DEL DGUE

Il DGUE deve essere compilato nelle parti II^A, III^A, IV^A (con esclusione per i concorrenti con SOA della compilazione delle Sezioni B e C della Parte IV^A) e VI^A in particolare:

Parte II^A – Informazioni sull'operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C.

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D.

Il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l'elenco delle categorie che intende subappaltare con la relativa quota percentuale sull'importo della categoria. Indica altresì le categorie di lavorazioni che deve subappaltare ai fini della qualificazione (**subappalto qualificante**). Per il subappalto qualificante si rinvia al paragrafo 4, 9.2 e 12.

Parte III^A – Motivi di esclusione

Il legale rappresentante o procuratore del concorrente dichiara il possesso dei requisiti di ordine generale attestando l'assenza dei motivi di esclusione di cui alle sezioni A-B-C-D rendendo, in particolare le dichiarazioni di cui alle sezioni A e D (per il requisito di cui all'art. 80 co. 2 del Codice) in riferimento anche ai soggetti indicati nell'art. 80 comma 3 del Codice e le dichiarazioni di cui alla sezione A anche con riferimento ai cessati dalla carica nell'anno precedente la data di pubblicazione del bando di gara.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1 e 2 del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

Parte IV^A – Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione, compilando quanto segue:

- la **sezione A**, Punti 1 e 2, per dichiarare il possesso dei requisiti relativi all'idoneità professionale di cui al presente disciplinare;
- la **sezione C**, Punto 1b) per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica dei progettisti (In alternativa, il progettista può dichiarare i servizi svolti anche utilizzando il Mod. R referenze professionali. Tale Modulo R deve essere firmato anche dal concorrente con SOA di progettazione e costruzione che si avvalga del proprio staff di progettazione per il servizio di progettazione);
- la **sezione D** per dichiarare il possesso del requisito relativo ai sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale.

Parte VI^A – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

19.3 SOTTOSCRIZIONE DEL DGUE

Il DGUE deve essere presentato e **firmato digitalmente** dal legale rappresentante o procuratore:

- del concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da ciascuno degli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;

- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

L'inserimento del/i DGUE nel sistema negli appositi spazi avviene a cura del concorrente singolo o del soggetto indicato quale mandatario/capofila/organo comune.

Nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili l'inserimento nel sistema negli appositi spazi avviene a cura del Consorzio.

20. DICHIARAZIONI INTEGRATIVE

20.1 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE DEL CONCORRENTE (E DEI SOGGETTI ASSOCIATI): MODULO A.1

Il concorrente rende inoltre le seguenti dichiarazioni, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, tramite il modulo A.1, con le quali:

- attesta, a titolo di dichiarazioni integrative al DGUE, l'assenza delle ulteriori cause di esclusione relative all'art. 80, co. 1, lett. b-bis) e co. 5, lett. c-bis), lett. c-ter), lett. c-quater), lett. f - bis) e lett. f-ter del Codice, nonché l'assenza della causa di esclusione (*obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali non definitivamente accertati*) di cui all'art. 80 co. 4 quinto periodo del Codice come modificato dall'art. 8 co. 5 lett. b) del DL 76/2020 (per i limiti e le condizioni di operatività di detta causa di esclusione si rinvia al Decreto 28 settembre 2022 del Ministero dell'Economia e delle Finanze recante *"Disposizioni in materia di possibile esclusione dell'operatore economico dalla partecipazione a una procedura d'appalto per gravi violazioni in materia fiscale non definitivamente accertate"*, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 12 ottobre 2022, n. 239);
- **dichiara di obbligarsi a subappaltare nei limiti della percentuale consentita la/e categoria/e scorporabile/i per la/le quale/i non possiede la qualificazione o non la possiede per l'intero importo richiesto dal bando;**
- *[per i soli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti]* di attestare che la copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'articolo 46, decreto legislativo n. 198 del 2006, ed inserito nella documentazione amministrativa, è conforme a quello già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e al/alla consigliere/a regionale di parità;
- *[per i soli operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a quindici e non superiore a cinquanta]* di non essere stati interdetti dalla partecipazione alle procedure finanziarie con i fondi del PNRR o del PNC per avere omesso di produrre alla stazione appaltante di un precedente contratto d'appalto, sempre finanziato in tutto o in parte con tali fondi, la relazione di genere sulla situazione del personale di cui all'art. 47, comma 3, del decreto legge n. 77 del 2021;
- attesta di essere a conoscenza e di accettare che sarà requisito essenziale dell'offerta l'impegno, in caso di aggiudicazione del contratto, ad assicurare all'occupazione giovanile una quota del 30% e all'occupazione femminile una quota del 15% delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione delle attività ad esso connesse o strumentali;
- attesta di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara, e in generale per l'esecuzione dei compiti di interesse pubblico del Comune o comunque connessi all'esercizio dei suoi pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici nonché dell'esistenza dei diritti di cui agli artt. 15 e ss. del Regolamento UE 2016/679 GDPR;

- si obbliga, al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, ad ottemperare a quanto previsto dalla legge n. 136 del 13/08/2010, in materia di tracciabilità;
- dichiara di accettare i contenuti dell'Intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata negli appalti pubblici, sottoscritta in data 10 Ottobre 2019 tra il Comune di Firenze e la Prefettura -Ufficio territoriale del Governo di Firenze (ed approvata con Deliberazione della Giunta n. 347/2019), che si applica al presente appalto; dichiara conseguentemente di impegnarsi:
 - conformemente a quanto previsto nell'art. 2, comma 1, lett. b) della suddetta Intesa, a rispettare rigorosamente le disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza, di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale, ed ad assumersi gli oneri finanziari per la vigilanza dei cantieri;
 - ad accettare e sottoscrivere in sede di stipula del contratto o subcontratto le clausole nn. 1, 2 e 3 dell'art. 2, comma 1, lett. c) della suddetta Intesa;
 - a prendere atto ed accettare che le disposizioni contenute nella suddetta Intesa vengano applicate, indipendentemente dal valore dei contratti, negli affidamenti o subaffidamenti inerenti le attività ritenute a rischio di infiltrazione mafiosa ai sensi dell'art. 1 commi 53 e 54 della legge 6/9/2012 n. 190 ss.mm.;
 - a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all'Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari, quali ad esempio ogni richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere, oltre ad ogni fatto penalmente rilevante;
 - a segnalare, immediatamente, alla Prefettura competente l'avvenuta formalizzazione della suddetta denuncia e ciò al fine di consentire eventuali e doverose iniziative di competenza. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p.;
 - a prendere atto ed accettare che la Stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta, in virtù dell'art. 321 c.p., nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p., 353-bis c.p.;
- dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante con Delibera di Giunta Comunale n. 2021/G/000012 del 26/01/2021, pubblicato all'indirizzo <https://www.comune.fi.it/system/files/2021-02/Codice-comportamento-dipendenti-Comune-Firenze2021.pdf> e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto Codice, pena la risoluzione del contratto;
- dichiara che in caso di aggiudicazione, si avvarrà (ovvero che non si avvarrà) nel corso dell'appalto di contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura sottoscritti in epoca anteriore alla data di pubblicazione del bando della presente procedura, ai sensi di cui all'art. 105, comma 3, lett. c - bis) del Codice, con indicazione degli estremi in termini di oggetto del contratto, contraente, e data del contratto;
- indica, ai fini dell'applicazione dell'art. 53 co. 5 lett.a) e dell'art. 29 del Codice, che non ci sono informazioni fornite nell'ambito della domanda di partecipazione, e della documentazione allegata alla stessa, che costituiscono segreti tecnici o commerciali ed autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la Stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara. Si precisa che in caso di richiesta di accesso agli atti della

presente procedura di affidamento, le previsioni di cui al presente paragrafo costituiscono comunicazione ai sensi dell'art. 3 del DPR 184/2006;

- di applicare integralmente i CCNL di lavoro di settore, gli accordi sindacali integrativi, le norme sulla sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro e tutti gli adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti o soci, nonché di adempiere all'interno della propria azienda, agli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa;
- *[per gli operatori economici con domanda di concordato preventivo non ancora ammessi in concordato preventivo]* ad integrazione di quanto dichiarato nella parte III, sez. C, lett. c) del DGUE, precisa gli estremi della domanda di concordato depositata e dichiara di avvalersi dei requisiti di impresa ausiliaria ai sensi dell'art. 110 co. 4 del Codice ed allega una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d) del RD 267/42, che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto, nonché **dichiara**, in forza del combinato disposto degli artt. 110 co. 4 del Codice ed art. 186 bis RD 267/42, in caso di partecipazione in Raggruppamento, di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale;
- *[per gli operatori economici ammessi in concordato preventivo]* ad integrazione di quanto dichiarato nella parte III, sez. C, lett. c) e d) del DGUE, precisa gli estremi della domanda di concordato depositata nonché gli estremi del decreto di ammissione di cui all'art. 163 RD 267/42 ed, inoltre, allega una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d) del RD 267/42, che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto, nonché **dichiara**, in caso di partecipazione in Raggruppamento, di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267. Ove l'operatore economico sia soggetto alle condizioni di cui all'art. 110 co. 6 del Codice dichiara, altresì gli estremi del provvedimento Anac e dichiara di avvalersi dei requisiti di impresa ausiliaria ai sensi e per gli effetti del citato co. 6 art. 110 del Codice.
- *(in caso di cooptazione)* dichiara che intende raggruppare in cooptazione, ai sensi e nel rispetto dell'art. 92 co. 5 DPR 207/10, la seguente impresa in qualità di cooptata (*indicare denominazione*);
- *[Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti e per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete nel caso di rete dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria che partecipa nella forma di raggruppamento temporaneo costituendo]*
 - dichiara l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - dichiara l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 co. 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate.

Il **Modulo A.1** dovrà essere compilato e firmato digitalmente dal legale rappresentante o procuratore dell'operatore economico concorrente ed inserito sul sistema telematico nell'apposito spazio.

In caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE costituiti o costituendi o aggregazioni di imprese aderenti ad un contratto di rete il suddetto modello dovrà essere compilato e firmato digitalmente (dal legale rappresentante o procuratore) da ciascuno degli operatori economici facenti parte dell'operatore

riunito. L'inserimento di tali documenti sul sistema telematico nell'apposito spazio avviene a cura del soggetto indicato quale mandatario/capofila/organismo comune.

Nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili l'inserimento nel sistema negli appositi spazi avviene a cura del Consorzio.

20.2 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE PER CONSORZIATA ESECUTRICE, AUSILIARIA, COOPTATA, PROGETTISTA ESTERNO INDICATO: MODULO A.2

Ciascun concorrente inserisce sul sistema telematico Start, negli appositi spazi, le seguenti dichiarazioni integrative da rendersi, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, tramite il **Modulo A.2**, da parte di ciascuna consorziata esecutrice dei Consorzi di cui all'art. 45 co. 2 lett. b) e lett. c) del Codice, da parte di ciascuna ausiliaria, anche ex art. 110 commi 4 e 6 Codice, da parte di ciascuna cooptata, nonché da ciascun progettista esterno indicato (quindi non concorrente); con dette dichiarazioni ciascuna Impresa consorziata esecutrice/ Impresa ausiliaria/Impresa cooptata/ progettista esterno indicato:

- attesta, a titolo di dichiarazioni integrative al DGUE, l'assenza delle ulteriori cause di esclusione relative all'art. 80, co. 1, lett. b-bis) e co. 5, lett. c-bis), lett. c-ter), lett. c-quater), lett. f - bis) e lett. f-ter) del Codice nonché l'assenza della causa di esclusione (*obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali non definitivamente accertati*) di cui all'art. 80 co. 4 quinto periodo del Codice come modificato dall'art. 8 co. 5 lett. b) del DL 76/2020 (per i limiti e le condizioni di operatività di detta causa di esclusione si rinvia al Decreto 28 settembre 2022 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 12 ottobre 2022, n. 239);
- dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'art. 80 co. 3 del Codice;
- [*per i soli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti*] di attestare che la copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'articolo 46, decreto legislativo n. 198 del 2006, ed inserito nella documentazione amministrativa, è conforme a quello già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e al/alla consigliere/a regionale di parità;
- dichiara di accettare i contenuti dell'Intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata negli appalti pubblici, sottoscritta in data 10 Ottobre 2019 tra il Comune di Firenze e la Prefettura Ufficio territoriale del Governo di Firenze ed approvata con Deliberazione della Giunta n. 2019/G/00347 del 16/07/2019 che si applica al presente appalto, e di impegnarsi a rispettare rigorosamente le disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza, di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale;
- dichiara di essere edotta/o degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante con Delibera di Giunta Comunale n. 2021/G/000012 del 26/01/2021 pubblicato all'indirizzo <https://www.comune.fi.it/system/files/2021-02/Codice-comportamento-dipendenti-Comune-Firenze2021.pdf>, e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
- dichiara, in caso di avvalimento ex art. 89 del Codice, le risorse necessarie ed i requisiti tecnici posseduti ed oggetto di avvalimento e si obbliga verso il concorrente avvalente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse sindicate necessarie di cui è carente il concorrente ed in proposito allega il contratto di avvalimento e copia della propria attestazione SOA e di non partecipare alla gara in proprio o associata o consorziata, ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. 50/2016 e di non aver prestato avvalimento ad altro concorrente partecipante alla presente procedura di appalto;

[per i soli casi di avvalimento previsti ex art. 110 del D.Lgs. 50/2016]

- dichiara le risorse necessarie ed i requisiti tecnici posseduti ed oggetto di avvalimento e si obbliga verso il concorrente avvalente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse suindicate necessarie di cui è carente il concorrente ed in proposito allega il contratto di avvalimento e copia della propria attestazione SOA e di non partecipare alla gara in proprio o associata e nel caso di cui al co. 6 art. 110 Codice la dichiarazione di impegno a subentrare all'impresa ausiliata nel caso in cui questa nel corso della gara, ovvero dopo la stipulazione del contratto, non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione all'appalto quando l'impresa non è in possesso dei requisiti aggiuntivi individuati da ANAC;

[per i soli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267]

- dichiara, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara, in caso di partecipazione in Raggruppamento, di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267;
- attesta di essere informata/o, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara, e in generale per l'esecuzione dei compiti di interesse pubblico del Comune o comunque connessi all'esercizio dei suoi pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici nonché dell'esistenza dei diritti di cui agli artt. 15 e ss. del Regolamento UE 2016/679, c.d. GDPR.

Il **modulo A.2** dovrà essere compilato e firmato digitalmente dal legale rappresentante o eventuale procuratore della consorziata esecutrice, dell'impresa ausiliaria o cooptata o progettista esterno indicato, ed essere inserito sul sistema telematico da parte del concorrente negli appositi spazi predisposti sul Sistema telematico.

Il concorrente, nel caso in cui il DGUE e il modello A.2 siano compilati e firmati digitalmente da un procuratore, inserisce a sistema nell'apposito spazio, in alternativa l'originale informatico della procura firmato digitalmente dal notaio; ovvero, la copia informatica conforme all'originale firmata digitalmente dal notaio della procura; c) nel solo caso in cui dalla visura camerale della consorziata esecutrice risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa e firmata digitalmente dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.

20.3 COMUNICAZIONE TITOLARE EFFETTIVO E DICHIARAZIONE ASSENZA CONFLITTO DI INTERESSI

Il concorrente, singolo o associato, dovrà altresì inserire su S.T.A.R.T., negli appositi spazi, sia il modello/modelli relativi alla "COMUNICAZIONE DATI IDENTIFICATIVI DEI TITOLARI EFFETTIVI", sia il MODELLO "DICHIARAZIONE SULL'ASSENZA DEL CONFLITTO DI INTERESSI DEL TITOLARE EFFETTIVO", con riferimento a ciascun titolare effettivo individuato, debitamente sottoscritti.

Si precisa che, ai sensi della normativa antiriciclaggio, tutti gli operatori economici, fatta eccezione per le imprese individuali, hanno un titolare effettivo, che deve pertanto essere identificato e comunicato.

Ogni titolare effettivo indicato, dovrà rendere specifica dichiarazione in ordine all'assenza di conflitto di interessi legato alla partecipazione alla procedura del concorrente. Detta dichiarazione potrà essere resa utilizzando il modello "DICHIARAZIONE SULL'ASSENZA DEL CONFLITTO DI INTERESSI DEL TITOLARE EFFETTIVO" messo a disposizione da questa stazione appaltante.

In caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese (RTI) la comunicazione e le dichiarazioni di cui sopra dovranno essere presentate da tutti gli operatori economici che fanno parte del Raggruppamento.

CRITERI PER L'INDIVIDUAZIONE DEL TITOLARE EFFETTIVO E DICHIARAZIONI SULL'ASSENZA DI CONFLITTO DI INTERESSI

Ai sensi del D.Lgs. n. 231/2007 e del D.Lgs. n.125 del 2019, vi sono tre criteri alternativi per l'individuazione del titolare effettivo:

1. criterio dell'assetto proprietario: il titolare/i effettivo/i è individuata nella persona o nelle persone che detengono una partecipazione del capitale societario superiore al 25%. Se questa percentuale di partecipazione societaria è controllata da un'altra entità giuridica non fisica, è necessario risalire la catena proprietaria fino a trovare il titolare effettivo;
2. criterio del controllo: sulla base di questo criterio il titolare effettivo è la persona, o il gruppo di persone, che tramite il possesso della maggioranza dei voti o vincoli contrattuali, esercita maggiore influenza all'interno del panorama degli shareholders.
3. criterio residuale: se non sono stati individuabili titolari effettivi con i precedenti due criteri, quest'ultimo vada individuato in colui che esercita poteri di amministrazione o direzione della società.

20.4 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 186 BIS DEL R.D. 16 MARZO 1942, N. 267

Il concorrente ammesso al concordato preventivo con continuità aziendale **dichiara**, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, **all'interno del Modulo A.1**, gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'articolo 186-bis, comma 6 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267.

Il concorrente presenta inoltre una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

21. EVENTUALE DOCUMENTAZIONE ULTERIORE

21.1 RAPPORTO SULLA SITUAZIONE DEL PERSONALE (operatori economici con più di 50 dipendenti)

Gli **operatori economici che occupano oltre 50 dipendenti** dovranno inserire su START **COPIA DELL'ULTIMO RAPPORTO SULLA SITUAZIONE DEL PERSONALE** redatto ai sensi dell'art. 46, comma 2, del D.Lgs. 198/2006 (Codice delle pari opportunità), con attestazione della sua conformità a quello eventualmente già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità, ovvero, in caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del medesimo articolo 46, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

Si precisa che, in caso di partecipazione in forma associata, copia del predetto rapporto deve essere presentata da ciascuna delle seguenti imprese, sempre che su di essa incomba l'obbligo di redazione del rapporto:

- a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande (del Consorzio ordinario) o GEIE;
- b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.
- c. dal Consorzio (di cui alle lett. b) e c) del comma 2 art 45 del Codice) e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

21.2 DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO

Il concorrente, per ciascun ausiliaria, inserisce a sistema nell'apposito spazio:

- 1) **il DGUE dell'ausiliaria**, firmato digitalmente dal legale rappresentante o dal procuratore dell'ausiliaria stessa, contenente le informazioni di cui alla parte II^A, sezioni A e B, alla parte III^A, alla parte IV^A, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI^A;
- 2) **il contratto di avvalimento** in originale in formato elettronico firmato digitalmente dai contraenti, oppure mediante copia informatica dell'originale analogico certificata conforme dal notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato e firmata digitalmente dallo stesso, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse (personale, attrezzature, etc.) messe a disposizione dall'ausiliaria;
- 3) **il Modulo A.2**, firmato digitalmente dal legale rappresentante o dal procuratore dell'impresa ausiliaria.

L'impresa ausiliaria dovrà essere indicata nel PASSOE del concorrente ed il rappresentante legale o suo procuratore della stessa dovrà firmare digitalmente tale documento.

21.3 DOCUMENTAZIONE IN CASO DI PARTECIPAZIONE DI COOPTATA

In caso di cooptazione, il concorrente cooptante deve dichiarare nel **Modulo A.1** di associare in cooptazione altra impresa in qualità di cooptata. L'impresa cooptata - che in tale qualità esegue lavori senza acquisire lo status di concorrente - dovrà dichiarare in **un distinto DGUE** (da compilarsi nelle parti II^A Sezioni A e B, III^A e VI^A) di possedere i requisiti di cui all'art. 80 del Codice ed i requisiti di qualificazione per un importo pari ai lavori che le saranno affidati in conformità all'art. 92 co. 5 del DPR 207/10 e rendere le ulteriori dichiarazioni compilando il **Modulo A.2**.

L'impresa cooptata dovrà essere indicata nel **PASSOE** quale mandante ed il rappresentante legale o suo procuratore dovrà sottoscrivere digitalmente tale documento.

21.4 DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI

I soggetti associati devono inoltre produrre, inserendolo negli appositi spazi sulla piattaforma START, quanto segue:

A) RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI GIÀ COSTITUITI:

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione, da rendersi all'interno della domanda di partecipazione, delle quote dei lavori o delle parti del servizio, ovvero della percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti;

B) CONSORZI ORDINARI O GEIE GIÀ COSTITUITI:

- copia dell'atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione, da rendersi all'interno della domanda di partecipazione, delle quote dei lavori o delle parti del servizio, ovvero della percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati;

C) RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI O I CONSORZI ORDINARI O GEIE, NON ANCORA COSTITUITI:

dichiarazione, rese da ciascun concorrente, attestante:

- a. a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48, comma 8, del Codice, conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziati;
- c. le quote dei lavori o le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

N.B.: le dichiarazioni di cui ai punti a. e c. sono contenute all'interno della domanda di partecipazione, la dichiarazione di cui al punto b. è contenuta all'interno del Modulo A.1 - Dichiarazioni integrative del concorrente.

D) AGGREGAZIONI DI RETISTI: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (c.d. RETE SOGGETTO):

- copia del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione delle quote dei lavori o delle parti del servizio, ovvero della percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

E) AGGREGAZIONI DI RETISTI: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica (c.d. RETE CONTRATTO):

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle quote dei lavori o delle parti del servizio, ovvero della percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

F) AGGREGAZIONI DI IMPRESE ADERENTI AL CONTRATTO DI RETE: se la rete partecipa nelle forme del RTI COSTITUITO O COSTITUENDO (perché la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza, oppure la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, perché l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti):

F.1) aggregazioni di retisti in caso di RTI costituito:

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria;
- dichiarazione delle quote dei lavori o delle parti del servizio, ovvero della percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;

F.2) aggregazioni di retisti in caso di RTI costituendo:

- copia del contratto di rete;
- dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:

- a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
- le quote dei lavori o le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

22. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto sarà aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2 del Codice.

L'offerta economicamente più vantaggiosa sarà determinata da una commissione giudicatrice, nominata dalla stazione appaltante ai sensi dell'articolo 77 del Codice, sulla base dei criteri e sottocriteri di valutazione e relativi pesi e sottopesi indicati nel seguente paragrafo.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:

OFFERTA	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	90
Offerta economica	10
TOTALE	100

23. CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica sarà attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella:-

ID.	CRITERI DI VALUTAZIONE OFFERTA TECNICA	
OFFERTA TECNICA		
A	PROFESSIONALITÀ E ADEGUATEZZA DELL'OFFERTA	18
B	ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE E GESTIONE DELLE CRITICITÀ	18
C	METODOLOGIA DI SVILUPPO DELL'INTERVENTO	18
D	STRUTTURA D'IMPRESA E ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ'	18
E	CRITERI PREMIANTI E ADOZIONE E RISPETTO DELLE CLAUSOLE PREMIALI PREVISTE DAL PNRR	18
OFFERTA TECNICA TOTALE (A+B+C+D+E)		90
OFFERTA ECONOMICA		
F	RIBASSO PERCENTUALE UNICO	10
OFFERTA TOTALE (A+B+C+D+E+F)		100

Ciascun criterio sarà articolato in sotto-criteri che saranno meglio definiti nei documenti di gara.

In relazione al criterio E, saranno assegnati punteggi premiali ai concorrenti che soddisfino anche una o più delle seguenti clausole premiali previste dal PNRR:

- si impegnino ad assumere, oltre alla soglia minima percentuale prevista come requisito di partecipazione, persone disabili per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali
- abbiano, nell'ultimo triennio, adottato specifiche misure per promuovere le pari opportunità generazionali
- abbiano, nell'ultimo triennio, rispettato gli obblighi di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 in materia di lavoro delle persone disabili

24. INFORMAZIONI COMPLEMENTARI RELATIVE ALLE OFFERTE, ALL'AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E ALLA STIPULA DEL CONTRATTO

Ai sensi dell'art. 61, 3° comma del Codice, al termine della fase di prequalifica, i candidati risultati, a seguito della valutazione di tutte le informazioni fornite, in possesso dei requisiti di cui al presente disciplinare, saranno invitati a presentare offerta. L'offerta vincolerà il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e che, in base ad elementi specifici, non appaia anormalmente bassa ai sensi dell'art. 97, comma 6 ultimo periodo, del Codice.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la Stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95 co. 12 del Codice.

Ai sensi dell'art. 95 comma 10, la stazione appaltante prima dell'aggiudicazione procederà, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall'art. 97 comma 5 lett. d) del Codice.

La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32 co. 5 e 33 co. 1 del Codice, aggiudicherà l'appalto.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32 co. 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

Una volta disposta l'aggiudicazione, ne sarà data comunicazione a tutti i concorrenti, ai sensi dell'art. 76, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016. Unitamente alla comunicazione di aggiudicazione sarà trasmessa copia di tutti i verbali di gara, mentre sul profilo del committente sarà pubblicato l'elenco degli stessi, conformemente alla delibera ANAC n. 1310/2016 e alla Relazione AIR.

L'esito della gara sarà disponibile, successivamente all'aggiudicazione, all'indirizzo <https://affidamenti.comune.fi.it/> in corrispondenza dell'affidamento in oggetto.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia (D.Lgs. 159/2011, c.d. Codice antimafia, ed art.3 DL 76/2020).

Il contratto, ai sensi dell'art. 32 comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32 comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario, purché comunque giustificato dall'interesse alla sollecita esecuzione del contratto.

Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante e sarà soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13/08/2010 n.

136. All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario dovrà presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice.

L'affidatario dovrà depositare, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105 co. 3 lett. c bis) del Codice. Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice l'affidatario comunicherà, inoltre, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Ai sensi dell'art. 24, comma 4, del d.lgs. n. 50/2016, il progettista incaricato è obbligato a stipulare una polizza assicurativa per la responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dalla propria attività dalla data di stipulazione del contratto fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. La polizza deve essere estesa, oltre alle eventuali nuove spese di progettazione, anche gli eventuali maggiori costi che l'amministrazione deve sopportare in caso di varianti rese necessarie per errori di progettazione. Più specificamente e come richiesto dal punto 4.1 della parte II delle Linee guida ANAC n. 1/2019, tale garanzia deve coprire anche i rischi derivanti da errori od omissioni nella redazione del progetto definitivo o esecutivo che abbiano determinato, a carico della stazione appaltante, nuove spese di progettazione e/o maggiori costi.

La garanzia deve prevedere un massimale garantito non inferiore ad € 2.500.000,00 (euro duemilioni-cinquecentomila/00) con specifico riferimento ai lavori oggetto della progettazione e deve essere rilasciata da una compagnia di assicurazioni autorizzata all'esercizio del ramo *"responsabilità civile generale"* nel territorio dell'Unione europea. All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario trasmette alla stazione appaltante copia autentica ai sensi dell'art. 18 del d.p.r. 445/2000 della polizza di responsabilità civile professionale.

In caso di esecuzione di attività di rilievo, indagini e di ogni attività di campo, l'appaltatore deve, altresì, produrre, una polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile per infortunio o danni eventualmente cagionati a persone e/o a beni dell'appaltatore medesimo, della Stazione appaltante o di terzi (compresi dipendenti dell'appaltatore e/o subappaltatore e/o subfornitore) nell'esecuzione delle attività di rilievo, indagini e di ogni attività di campo. Il massimale per l'assicurazione contro la responsabilità civile verso terzi è pari al cinque per cento della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro.

Nei casi di cui all'art. 110 comma 1 del Codice, la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento dei lavori alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.

Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice e del D.M. 02/12/2016 (GU 25.01.2017 n. 20), sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.

L'importo presunto delle spese di pubblicazione è pari a € 6.000,00. La stazione appaltante comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

25. MODALITÀ DI VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

A seguito della domanda di partecipazione si procederà alla fase di verifica dei requisiti (c.d. prequalifica) sulla base di quanto autodichiarato nella domanda di partecipazione, salve le possibili verifiche disposte autonomamente dalla stazione appaltante.

A seguito della lettera di invito, tutti gli operatori economici interessati a partecipare alla procedura di gara dovranno obbligatoriamente registrarsi al Servizio FVOE accedendo all'apposito link sul Portale ANAC (Home / Accedi ai servizi / Fascicolo virtuale dell'operatore economico - FVOE), seguendo le istruzioni ivi contenute, cui si rimanda, nonché acquisire il "PASSOE", in quanto la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario avverrà, ai sensi del combinato disposto degli artt. 81, co. 2 ultimo periodo, e 216 co. 13 del Codice, attraverso l'utilizzo del servizio FVOE - Fascicolo virtuale dell'operatore economico, salvo quanto di seguito. La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 85, comma 5 del Codice, e fermo quanto previsto dall'art. 85 comma 6 del medesimo decreto, sull'offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l'appalto.

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC, nonché all'Autorità giudiziaria per l'applicazione delle norme vigenti in materia di false dichiarazioni, nonché all'incameramento della garanzia provvisoria nei casi di cui all'art. 93 co. 6 del Codice. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo in graduatoria, procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

I controlli verranno effettuati sul concorrente e, in caso di consorzi di cui all'art. 45 comma 2 lett. b) e c) del Codice, sull'impresa consorziata indicata come esecutrice, sull'eventuale cooptata, nonché sull'eventuale impresa ausiliaria, anche nei casi di cui all'art. 110 commi 4 e 6 del Codice, nonché sui progettisti indicati e/o associati.

26. COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO

Ai sensi di quanto stabilito dall'art. 6 del D.L. 76/2020, come convertito dalla Legge n. 120/2020, per il presente appalto è prevista come obbligatoria la costituzione di un collegio consultivo tecnico, prima dell'avvio dell'esecuzione, o comunque non oltre dieci giorni da tale data, con i compiti previsti dall'articolo 5 del D.L. 76/2020, nonché di rapida risoluzione delle controversie o delle dispute tecniche di ogni natura suscettibili di insorgere nel corso dell'esecuzione del contratto stesso.

I componenti del collegio consultivo tecnico hanno diritto a un compenso a carico delle parti e proporzionato al valore dell'opera, al numero, alla qualità e alla tempestività delle determinazioni assunte. In caso di ritardo nell'assunzione delle determinazioni è prevista una decurtazione del compenso stabilito in base al primo periodo da un decimo a un terzo, per ogni ritardo. Il compenso è liquidato dal collegio consultivo tecnico unitamente all'atto contenente le determinazioni, salvo la emissione di parcelle di acconto, in applicazione delle tariffe richiamate dall'articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, aumentate fino a un quarto e di quanto previsto dalle linee guida. Non è ammessa la nomina di consulenti tecnici d'ufficio.

In ogni caso, i compensi dei componenti del collegio consultivo tecnico, determinati come sopra, non possono superare gli importi previsti dall'art. 6, comma 7-bis, del d.l. 76/2020

Il compenso di ognuno dei componenti del CCT grava in misura pari al 50% su ciascuna parte. Il compenso è corrisposto ai componenti del CCT entro novanta giorni dall'emissione della determinazione o del parere ovvero, per la quota fissa, alla quarta riunione in cui si sono svolte le attività ivi indicate. In caso di mancato o ritardato pagamento da parte dell'operatore economico, la stazione appaltante trattiene la quota a carico dell'operatore economico stesso, provvedendo direttamente alla relativa corresponsione.

27. CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE.

Alla data del 30.06.2026 l'intervento in oggetto deve essere ultimato, pena la perdita del finanziamento PNRR -PUI accordato.

Con riferimento alla linea di finanziamento PNC – PNRR, come da scheda di progetto allegata al decreto di finanziamento del MEF del 15/7/21 i lavori ed il relativo collaudo dell'intervento dovranno concludersi entro il 31/12/2026.

L'affidatario dell'appalto è tenuto all'applicazione dei principi generali e trasversali e all'attuazione degli obblighi del PNRR come riportati al precedente paragrafo 3.2 del presente disciplinare.

Gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti e non superiore a cinquanta, non tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'art. 46 del d.lgs. 11 aprile 2006, n. 198, sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta.

L'operatore economico è, altresì, tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

Ai sensi del paragrafo 6 del decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le pari opportunità del 7 dicembre 2021 recante "Adozione delle linee guida volte a favorire la pari opportunità di genere e generazionali nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC", la mancata produzione della relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile, costituendo obbligo da adempiersi a valle della stipulazione del contratto, non conduce all'esclusione dalla gara ma all'applicazione delle penali di cui all'art. 47, comma 6, della legge n. 108/2021, da commisurarsi in base alla gravità della violazione e proporzionali rispetto all'importo del contratto o alle prestazioni dello stesso. La violazione dell'obbligo di produzione della relazione di genere determina, inoltre, l'impossibilità di partecipare in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi, ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati con le risorse derivanti da PNRR e PNC.

Gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti e non superiore a cinquanta sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare alla stazione appaltante una dichiarazione del legale rappresentante che attesti di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro delle persone con disabilità nonché una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla legge 12 marzo 1999, n. 68 e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico delle imprese nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte. Tale relazione deve essere trasmessa anche alle rappresentanze sindacali aziendali.

Ai sensi del succitato paragrafo 3 del d.p.c.m. 7 dicembre 2021 la mancata produzione della dichiarazione e della relazione di cui all'art. 47, comma 3-bis, della legge n. 108/2021 determina l'applicazione delle penali di cui al comma 6 del medesimo art. 47, da commisurarsi in base alla gravità della violazione e proporzionali rispetto all'importo del contratto o alle prestazioni dello stesso.

28. MISURE RESTRITTIVE RUSSIA/BIELORUSSIA

Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 5 duodecies del Regolamento (UE) n. 833/2014 del 31 luglio 2014 (come modificato dal Regolamento (UE) n. 2022/576 dell'8 aprile 2022), concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina, si evidenzia che è

vietato aggiudicare contratti di appalto a:

- a) un cittadino russo o una persona fisica o giuridica, un'entità o un organismo stabiliti in Russia;
- b) una persona giuridica, un'entità o un organismo i cui diritti di proprietà sono direttamente o indirettamente detenuti per oltre il 50 % da un'entità di cui alla lettera a) del presente paragrafo; oppure
- c) una persona fisica o giuridica, un'entità o un organismo che agiscono per conto o sotto la direzione di un'entità di cui alla lettera a) o b) del presente paragrafo.

Si precisa che in sede di comprova dei requisiti, a valle dell'aggiudicazione, il concorrente dovrà produrre ogni documentazione idonea a dimostrare l'insussistenza delle ipotesi di divieto previste dalla normativa di cui sopra (es. dichiarazione di cui all'art.1 del DPCM 187/91 relativamente alla composizione societaria).

29. CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario dovrà uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 e nel Codice di comportamento di questa stazione appaltante, pubblicato sul sito della stazione appaltante al seguente link: <https://www.comune.fi.it/system/files/2021-02/Codice-comportamento-dipendenti-Comune-Firenze2021.pdf>.

30. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Tutte le controversie derivanti da contratto sono deferite alla competenza dell'Autorità giudiziaria del Foro di Firenze, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.

Ai sensi dell'art. 209 co. 2 del Codice, si dà atto che il contratto di appalto non conterrà la clausola compromissoria. È pertanto escluso il ricorso all'arbitrato per la definizione delle controversie nascenti dal presente appalto. Ai sensi dello stesso comma 2, è vietato in ogni caso il compromesso.

La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo è disciplinata dal codice del processo amministrativo approvato dal D.Lgs. 104/2010. Eventuali ricorsi potranno essere proposti al Tar Toscana, sede di Firenze, Via Ricasoli 40, tel. 055 267301, nei termini indicati dall'art. 120 del citato D.Lgs. 104/2010.

31. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D.Lgs 30.06.2003, n. 196 e ss.mm.ii e del Regolamento UE 2016/679 GDPR nell'ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara e in generale per l'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici.

Per la presentazione dell'offerta, nonché per la stipula del contratto con l'aggiudicatario, è richiesto ai concorrenti di fornire dati e informazioni, anche sotto forma documentale, che rientrano nell'ambito di applicazione del D.Lgs 30.6.2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. Ai sensi e per gli effetti della suddetta normativa, circa il loro utilizzo si precisa quanto segue:

Finalità del trattamento

I dati inseriti nella "domanda di partecipazione", nelle dichiarazioni integrative, nel "DGUE", nelle offerte ed in tutta la documentazione prodotta vengono acquisiti ai fini della partecipazione (in particolare ai fini dell'effettuazione della verifica dell'assenza dei motivi di esclusione, del possesso dei criteri di selezione individuati nel disciplinare di gara) nonché dell'aggiudicazione e, comunque, in ottemperanza alle

disposizioni normative vigenti. I dati da fornire da parte del concorrente aggiudicatario vengono acquisiti, oltre che ai fini di cui sopra, anche ai fini della stipula e dell'esecuzione del contratto, compresi gli adempimenti contabili ed il pagamento del corrispettivo contrattuale.

Il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare del trattamento.

Modalità del trattamento dei dati

Il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere effettuato mediante strumenti informatici e telematici idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli. Tali dati potranno essere anche abbinati a quelli di altri soggetti in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati.

Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati

I dati potranno essere comunicati a:

- soggetti anche esterni all'Amministrazione aggiudicatrice, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti parte di Commissioni di valutazione e/o di verifica o collaudo che verranno di volta in volta costituite;
- altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti dal Codice e dalla legge n. 241/1990 e ss.mm.ii;
- a soggetti, enti o autorità a cui la comunicazione sia obbligatoria in forza di disposizioni di legge o di ordini delle autorità;
- ad amministratori di sistema;
- per esercitare i diritti del Titolare, ad esempio il diritto di difesa in giudizio.

I dati inoltre potrebbero essere pubblicati sulle pagine dell'Ente (Amministrazione Trasparente, Albo Pretorio e simili) o in banche dati nazionali/regionali quando previsto dalla Legge.

Titolare, responsabili e incaricati del trattamento dei dati

Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Firenze.

Responsabili interni del trattamento dei dati sono i Dirigenti del Comune di Firenze Responsabili della relativa fase della procedura.

Responsabile esterno del trattamento dei dati è il Gestore del Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana.

Incaricati del trattamento dei dati sono i dipendenti del Gestore del Sistema e del Comune di Firenze assegnati alle strutture interessate dal presente appalto.

L'informativa dettagliata sul trattamento, ai sensi degli artt. 13-14 del Regolamento Europeo n. 2016/679, è consultabile nella documentazione di gara pubblicata sulla piattaforma START in corrispondenza della procedura di gara.

32. ACCESSO AGLI ATTI DI GARA

Il diritto di accesso agli atti della presente procedura è disciplinato dall'art. 53 del Codice e, per quanto in esso non espressamente previsto, dalla L. n. 241/1990 e successive modificazioni

Ai sensi del comma 2 del sopra citato art. 53, il diritto di accesso è differito:

- nelle procedure ristrette, in relazione all'elenco dei soggetti che hanno fatto richiesta di invito;
- in relazione all'elenco dei soggetti che hanno presentato offerte, fino alla scadenza del termine per la presentazione delle medesime;
- in relazione alle offerte, fino all'aggiudicazione;
- in relazione al procedimento di verifica della anomalia dell'offerta, fino all'aggiudicazione.

L'accesso potrà essere effettuato, previa richiesta scritta, al seguente indirizzo pec:
ammopereelavoripubblici@pec.comune.fi.it.

Il Direttore Generale

Ing. Giacomo Parenti